

Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del 15 ottobre 2007

Parere n. 1)

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

.....

.....

.....

c.a. Dott.

OGGETTO: Richiesta di parere concernente una richiesta di rilascio di copia di verbale di udienza giudiziaria

Il direttore del Distretto Sanitario di, con nota del, ha esposto alla scrivente Commissione che a seguito di un provvedimento del Tribunale di, nel quale il servizio sociale della ASL veniva incaricato di relazionare in un procedimento di separazione coniugale, in merito ai rapporti tra i coniugi e i figli minori, una delle due parti in causa ha chiesto copia della documentazione inerente il suddetto fascicolo giudiziario, ed in particolare copia del verbale di udienza del Tribunale.

Pertanto, il segretario comunale si è rivolto alla Commissione per avere un parere in merito alla legittimità del rilascio della copia del verbale richiesto.

La Commissione osserva quanto segue.

Nel caso di specie, si ravvisa, nell'istante, un interesse al diritto di accesso diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento al quale è chiesto l'accesso, così come disposto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005.

Tuttavia, nel caso di specie, l'istanza è volta, in particolar modo, ad ottenere l'accesso al verbale d'udienza, vale a dire ad un atto giudiziario, tra l'altro di un procedimento ancora in corso, non qualificabile come un documento amministrativo, ai

sensi dell'art. 22 della legge n.241 del 1991 e successive modificazioni, e pertanto non ostensibile (Cons. di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1882, 30 marzo 2001), se non nelle forme e nei limiti previsti dall'ordinamento processuale.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)

Al Comune di
Comm. Affari Generali e Istituzionali
.....
.....
c.a. Presidente

OGGETTO: richiesta di parere sull' accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata dal Comune.

1. Il Comune di, avendo in corso il procedimento di revisione del regolamento relativo al funzionamento del Consiglio comunale, ha la necessità di precisare l'ambito del diritto di accesso dei consiglieri comunali con riferimento alle società di capitali partecipate dal Comune. In particolare, con la richiesta di parere rivolta a questa Commissione, il Comune chiede se, **“relativamente alle società di capitali partecipate dal Comune in misura minoritaria”**, sia legittimo prevedere nel citato regolamento uno o più dei seguenti diritti dei consiglieri comunali:

diritto di acquisire notizie e informazioni;

diritto di acquisire notizie, informazioni e relativi atti della società;

diritto di chiedere notizie, informazioni e relativi atti della società.

Il secondo quesito posto dal Comune di attiene, inoltre, al soggetto nei cui confronti debba essere esercitato il diritto d'accesso nei casi suddetti, e cioè se esso sia il Sindaco o direttamente la società interessata.

2. Al riguardo si premette quanto segue.

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione, tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito.

Se allora il discrimine circa l'accessibilità delle società partecipate è determinato dalla finalità pubblica o privata per la quale è stata istituita, nonché dalla natura della attività esercitata, e cioè se sia o meno di pubblico interesse, questa Commissione ha già affermato che la documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune, **sia pure in misura minoritaria**, deve ritenersi - in via di principio - accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio *munus*, può accedere agli atti della Società partecipata.

Ne deriva che la documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

Tutto ciò premesso, questa Commissione, con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente parere, ritiene che, nei limiti sopra esposti, il regolamento comunale debba prevedere che i consiglieri comunali abbiano **il diritto di acquisire notizie, informazioni e atti della società** ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Quanto poi al 2° quesito, si ritiene che il diritto d'accesso vada esercitato direttamente nei confronti della società partecipata, come previsto dall'art. 43 n. 2 del T.U.E.L., secondo il quale "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune, della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso".

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)

Al Comune di CANTALICE

OGGETTO: richiesta di parere di conformità del regolamento del Comune di Cantalice

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare , si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni .

Le disposizioni sul diritto di accesso sono contenute, nel regolamento in esame , negli artt. da 19 a 26, che contengono clausole esplicative del dettato normativo primario , cui si conformano .

Si ritiene, peraltro , che all'art 19 comma 7 lett a) (disciplina del diritto di accesso in modo informale) vada aggiunta la precisazione l'accesso può essere esercitato in modo informale , non solo quando la natura del documento e il suo regime di pubblicizzazione ne consentano l'immediata visione o disponibilità in copia , ma anche , conformemente al dettato normativo , “ quando non risultino controinteressati “ (art. 5 comma 1 D.P.R. n. 184/2006) .

Va emendato l'art. 21 comma 2^a lett. a) , nel senso che l'accesso è limitato “per” i documenti amministrativi che riportino informazioni concernenti dati sensibili. Inoltre , al comma 3 lett. a) va precisato che l'accesso è differito per i documenti amministrativi riguardanti procedimenti concorsuali in svolgimento, previo esercizio del potere discrezionale di differimento quando la consegna dei documenti può impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa (direttiva 5840/II/4.5.1.2.)

All'art. 22 , poi , laddove si enuncia che le richieste di accesso sono soddisfatte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla “privacy”), va esplicitato che il punto di bilanciamento fra accesso e riservatezza è disciplinato dall'art.24, comma 7, della legge 241/1990.

Roma ,15 ottobre 2007

Il PRESIDENTE

Parere n. 4)

Al Comune di

.....

.....

c.a Dott.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del il Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla applicabilità, all'accesso dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, che prevede la comunicazione dell'istanza di accesso ai controinteressati previa raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica .

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che *“tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese”*. Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili , anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti .

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato *“l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato”*.

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo *“diritto all'informazione”* cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici *“rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti”* di fornire ai richiedenti *“tutte le notizie e informazioni in loro possesso”*.

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come *“diritto soggettivo pubblico finalizzato”*, cioè come un diritto che *“implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale”*, traendone la conseguenza che *“ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”*.

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons, Stato sez. 5^a 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato (Cons. Stato sez. 5^a 7 Maggio 1996 n. 528); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5^a 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

In conseguenza di ciò, deve reputarsi che l'accesso di cui all'art. 43 D. Lgs. 267/2000 non soggiaccia alle limitazioni relative al secondo istituto, non atteggiandosi la posizione del titolare di correlativo interesse tutelato alla stregua di quella del controinteressato all'accesso ex art. 22 L. 241/90, sicché nessuna informazione formale a quest'ultimo è dovuta.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)

Al Comune di

.....

.....

c.a. Dott. a

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del, il Sindaco del Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di un consigliere comunale , per l'espletamento del proprio mandato, di accesso ad atti attinenti al rilascio di titolo abilitante alla esecuzione di opere edili , ed , in particolare, domanda di conoscere se di tanto debba essere informato il soggetto titolare del permesso a costruire .

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che *“tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese”*. Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili , anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti .

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato *“l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso*

intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato".

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo *"diritto all'informazione"* cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici *"rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti"* di fornire ai richiedenti *"tutte le notizie e informazioni in loro possesso"*.

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come *"diritto soggettivo pubblico finalizzato"*, cioè come un diritto che *"implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale"*, traendone la conseguenza che *"ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento"*.

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons, Stato sez. 5^a 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato (Cons. Stato sez. 5^a 7 Maggio 1996 n. 528); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5^a 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

In conseguenza di ciò, deve reputarsi che l'accesso di cui all' art. 43 D. Lgs. 267/2000 non soggiaccia alle limitazioni relative al secondo istituto, non atteggiandosi la posizione del titolare

del permesso a costruire alla stregua di quella del controinteressato all'accesso ex art. 22 L. 241/90 ,
sicchè nessuna informazione formale a quest'ultimo è dovuta.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)

Al Comune di

c.a. Consigliere Comunale

Via

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune
di (..).

Con e-mail del, il Consigliere del Comune di
..... (...) ha chiesto un parere in merito al diritto di accesso ai documenti
amministrativi prodotti dalla società S.p.A.. Al riguardo, specifica di aver chiesto,
in data, la documentazione alla società stessa, ricevendo una risposta negativa
motivata dalla circostanza che non esiste alcuna disposizione legislativa che imponga la visione o il
rilascio di atti a persona estranea alla società, seppur membro del consiglio comunale.

Il richiedente rappresenta, altresì, che la società in questione è costituita dalla totalità
di enti pubblici e si occupa della gestione della raccolta di RSU della

Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,

rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Dal citato art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Si desume, altresì, che la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'amministrazione comunale. Né il diritto di accesso può essere subordinato ad una specifica utilità delle informazioni e notizie all'espletamento del mandato. Invero, allorquando una istanza di accesso è presentata per l'espletamento del mandato, risulta insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato.

L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale distingue il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 22 ss., legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi», dallo specifico diritto dei componenti le assemblee elettive degli enti locali ad ottenere tutte le informazioni utili per lo svolgimento del mandato rappresentativo, ex art. 43 comma 2, d.lg. n. 267 del 2000. In particolare, secondo la giurisprudenza, la diversità dei due diritti si fonda sulla distinta natura dell'interesse alla cui tutela è volto il loro esercizio: nel primo caso, infatti, l'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive, costituisce strumento di difesa di interessi privati, mentre, nella seconda ipotesi, l'acquisizione di informazioni da parte dei componenti l'organo consiliare è strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso al mandato elettivo (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n. 976).

Dunque, il giudice amministrativo riconduce la posizione giuridica imputabile ai consiglieri comunali e provinciali allo svolgimento della funzione pubblica spettante all'intero organo consiliare ed, in particolare, al compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo affidato al Consiglio (comunale e provinciale) dall'art. 42, d.lg. n. 267 del 2000. Su tale presupposto il Consiglio di Stato, con la sentenza 20 Ottobre 2005, n. 5879 sez. V, ha ritenuto i singoli consiglieri titolari di un diritto soggettivo «pubblico», il quale costituisce espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.

Da ultimo, sotto il profilo dei soggetti passivi del diritto, è dato rilevare l'ampia previsione legislativa secondo la quale l'actio ad exhibendum può essere esercitata dal consigliere tanto nei confronti degli uffici comunali e provinciali quanto nei confronti delle «aziende ed enti

dipendenti» dagli enti locali di appartenenza. Con riferimento alla seconda categoria indicata, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la partecipazione totalitaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900) o maggioritaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 settembre 2002, n. 4472) dell'ente locale in una società di capitali legittima la richiesta di documentazione alla stessa, rientrando l'attività del soggetto societario nella più generale attività dell'ente locale (Tar Toscana, Sez. I, 7 giugno 2005, n. 2785)

Si osserva che, nel caso di specie, la S.p.a è società controllata dai Comuni (tra i quali quello di) ed è nata allo scopo di sviluppare una azione coordinata ed integrata sul territorio di nell'ambito dei servizi pubblici locali con particolare riguardo alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata. Si tratta, dunque, di una società che gestisce un servizio pubblico la cui attività, caratterizzata dal canone dell'imparzialità, è accessibile secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza, (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2001, n. 5873, Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5), trattandosi di “attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal Capogruppo consiliare del comune di sia da accogliere.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)

Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di (..).

Con nota del, il Sindaco del Comune di (...) ha chiesto un parere in merito al diritto di accesso di un consigliere comunale ai documenti amministrativi, in particolare ai tabulati di tutti i numeri telefonici attivati dalla utenze telefoniche riconducibili ai cellulari di servizio di alcuni amministratori comunali.

Al riguardo, chiede se tale richiesta sia legittima alla luce della vigente normativa in materia di privacy.

Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Dal citato art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Si desume, altresì, che la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'amministrazione comunale. Né il diritto di accesso può essere subordinato ad una specifica utilità delle informazioni e notizie all'espletamento del mandato. Invero, allorquando una istanza di accesso è presentata per l'espletamento del mandato, risulta insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato.

L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale distingue il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 22 ss., legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi», dallo specifico diritto dei componenti le assemblee elettive degli enti locali ad ottenere tutte le informazioni utili per lo svolgimento del mandato rappresentativo, ex art. 43 comma 2, d.lg. n. 267 del 2000. In particolare, secondo la giurisprudenza, la diversità dei due diritti si fonda sulla distinta natura dell'interesse alla cui tutela è volto il loro esercizio: nel primo caso, infatti, l'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive, costituisce strumento di difesa di interessi privati, mentre, nella seconda ipotesi, l'acquisizione di informazioni da parte dei componenti l'organo consiliare è strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso al mandato elettivo (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n. 976).

Dunque, il giudice amministrativo riconduce la posizione giuridica imputabile ai consiglieri comunali e provinciali allo svolgimento della funzione pubblica spettante all'intero organo consiliare ed, in particolare, al compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo affidato al Consiglio (comunale e provinciale) dall'art. 42, D.lgs. n. 267 del 2000. Su tale presupposto il Consiglio di Stato, con la sentenza 20 Ottobre 2005, n. 5879 sez. V, ha ritenuto i singoli consiglieri titolari di un diritto soggettivo «pubblico», il quale costituisce espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponentiale della collettività.

Per quanto concerne i rapporti esistenti tra il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza, sembra opportuno evidenziare che la condotta dei consiglieri comunali sia da ricondurre ad una tesi che ricostruisce autonomamente la condotta informativa dei consiglieri, essendo presenti nel D.lgs. n. 196 del 2003 delle specifiche disposizioni che devono qualificarsi come speciali. Tra di esse, dunque, si deve anzitutto menzionare l'art. 67 comma 1 lett. a), che qualifica di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, la finalità di « verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti ». La norma deve essere letta in collegamento con quella, precedente, dell'art. 65 comma 4 lett. b), che consente il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili « per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo».

Dalla lettura coordinata delle due norme, insieme a quella dell'art. 22 comma 3, D.lgs. n. 196 del 2003, si deve dunque riscontrare la compiuta disciplina in materia, che per un verso identifica le finalità di rilevante interesse pubblico sottese alle operazioni di trattamento in oggetto, mentre dall'altro richiede un requisito ulteriore per la comunicazione di dati sensibili e giudiziari, consistente nell'indispensabilità degli stessi ai fini dell'espletamento del mandato conferito ai consiglieri.

D'altra parte, però, si deve ricordare che una valutazione sull'indispensabilità di cui trattasi risulta essere ben difficile, specialmente alla luce del fatto che - come si è detto prima - non sussiste un obbligo generale di motivazione per le richieste informative dei consiglieri.

Tuttavia, una garanzia per i soggetti la cui riservatezza potrebbe essere violata risiede comunque nell'inciso finale dell'art. 43 comma 2, Tuel, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di sia da accogliere.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)

Al Comune di Cittareale

.....

.....

c.a. Dott.

OGGETTO: richiesta di parere di conformità del regolamento del Comune di Cittareale

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni .

Le disposizioni sul diritto di accesso sono contenute , nel regolamento in esame , negli artt. da 19 a 26 , che contengono clausole esplicative del dettato normativo primario, cui si conformano.

Si ritiene , peraltro, che all'art 19 comma 7 lett a) (disciplina del diritto di accesso in modo informale) vada aggiunta la precisazione l'accesso può essere esercitato in modo informale , non solo quando la natura del documento e il suo regime di pubblicizzazione ne consentano l'immediata visione o disponibilità in copia , ma anche , conformemente al dettato normativo , “ quando non risultino controinteressati “ (art. 5 comma 1 D.P.R. n. 184/2006) .

Va emendato l'art. 21 comma 2^a lett. a), nel senso che l'accesso è limitato “ per “ i documenti amministrativi che riportino informazioni concernenti dati sensibili. Inoltre , al comma 3 lett. a) va precisato che l'accesso è differito per i documenti amministrativi riguardanti procedimenti concorsuali in svolgimento , previo esercizio del potere discrezionale di differimento quando la consegna dei documenti può impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa (direttiva 5840/II/4.5.1.2.)

All'art. 22 , poi , laddove si enuncia che le richieste di accesso sono soddisfatte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla “ privacy”), va esplicitato che il punto di bilanciamento fra accesso e riservatezza è disciplinato dall'art. 24, comma 7, della legge 241/1990.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 9)

Al Comune di

.....

.....

Oggetto: accesso dei consiglieri comunali.

Il comune di, (.....), con nota in data ha chiesto a questa Commissione il parere sugli artt.

(30 e 31) del regolamento comunale che riguardano l'accesso agli atti dei consiglieri comunali.

In particolare, il suddetto comune riferisce che la richiesta di parere è originata dalle reiterate istanze d'accesso di un consigliere comunale che non condivide l'interpretazione data dal consiglio e dagli uffici comunali alla normativa in materia di accesso dei consiglieri comunali e, conseguentemente, anche delle norme regolamentari in materia adottate dal consiglio comunale.

Preliminarmente, la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene utile ricordare che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali è regolata dalla speciale normativa prevista T.U.E.L. 267/2000, sussistendo tra la normativa generale prevista dalla l. 241/90, come modificata dalla l. n. 15/2005 ed il predetto Testo Unico, un rapporto di genus a specie.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del munus esercitato, come peraltro noto al comune nella corrispondenza intercorsa con lo stesso consigliere comunale.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre però chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Ancor più di recente, il Consiglio di Stato (V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471) ha affermato “l’inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste d’informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Infatti l’art. 43 del D. L.vo n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo diritto all’informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”:

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Dunque, ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne –in uno con la trasparenza e la piena democraticità -anche il buon andamento”.

Evidentemente il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e, dunque, rientrerà nella facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Tutto ciò premesso, considerato l’amplissimo diritto all’informazione e alla conoscenza riconosciuto al consigliere comunale dalla richiamata normativa per l’esplicazione del suo mandato, il cui esercizio non necessita di una motivazione sottoposta all’esame dell’amministrazione comunale, appare in palese contrasto con la normativa in vigore l’art. 30 n. 2 del regolamento del comune di laddove prevede che i consiglieri comunali “per esercitare il diritto d’accesso di cui al precedente comma, è sufficiente che nella richiesta rappresentino l’effettiva utilità delle notizie e delle informazioni per l’esercizio del mandato elettivo”.

Pertanto, questa Commissione ritiene che il n. 2 dell'art. 30 in questione debba essere cancellato, anche ed inoltre perché la citata disposizione contiene un improprio richiamo ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Parimenti si ritiene debba essere eliminato il n. 3 della disposizione in esame in quanto, oltre ad essere pleonastico, la formulazione sembra escludere dall'accesso i documenti non nello stesso contemplati.

Per quanto riguarda l'art. 31, la Commissione non ritiene conforme alla normativa in vigore il n. 1 del citato articolo poiché ribadisce "la motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso relative all'esercizio del loro mandato" da parte dei consiglieri comunali. Inoltre, la stessa disposizione prosegue con l'elencazione tassativa degli atti verso i quali è possibile esercitare l'accesso in palese violazione dell'art. 43 del T.U.E.L. del 2000 che ha riconosciuto ai consiglieri comunali "il diritto di ottenere ogni utile informazione all'espletamento del loro mandato".

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)

Al Presidente della Comunità Montana "....."

Dott.

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunitario.

Con nota del il Presidente della Comunità Montana “.....”, premesso che era stato deliberato l’acquisto di un immobile da destinare a sede dell’ente ed era stata comunicata disdetta del precedente contratto di locazione di immobile all’uopo locato , di cui era comproprietario e locatore un consigliere della Comunità , ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta, per l’espletamento del proprio mandato, del predetto consigliere (che aveva espresso a verbale voto contrario all’acquisto), di accesso a “ *tutti gli atti riguardanti l’acquisto della sede comunitaria e di rilascio di copia della delibera consiliare n. ../.... di acquisto* ” .

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un’interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l’art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che “*tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese*”. Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili , anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti .

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all’accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato “*l’inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato*”.

Ed invero l’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “*diritto all’informazione*” cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici “*rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti*” di fornire ai richiedenti “*tutte le notizie e informazioni in loro possesso*” .

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come “*diritto soggettivo pubblico finalizzato*”, cioè come un diritto che “*implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al*

Consiglio Comunale”, traendone la conseguenza che “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dell’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale consiliare , ma , essendo riferito all’espletamento del mandato , riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale (Cons, Stato sez .5[^] 26 Settembre 2000 n. 5109) . Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l’interesse alla stessa come se fosse un privato , perché diversamente gli organi dell’amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato (Cons . Stato sez. 5[^] 7 Maggio 1996 n .528) ; in ogni caso permane l’esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata , recando l’indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o , qualora siano ignoti tali estremi , almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (Cons.Stato sez. 5 [^] 13 Novembre 2002 n. 6393) . Le prerogative dell’art. 43 devono reputarsi estese al consigliere della Comunità Montana per la omogeneità della natura giuridica di tale ente con gli enti territoriali richiamati dalla norma .

Nel caso in esame rilevano , sicuramente , il conflitto tra l’interesse contrattuale individuale del consigliere e quello dell’ente e la eventuale posizione di incompatibilità tra la funzione e la qualità di parte di contratto con l’ente stesso (profili non di competenza della Commissione) , ma siffatte situazioni non influiscono sul diritto ad accedere e a conseguire copia degli atti richiesti , alla luce delle prerogative del consigliere , dinanzi delineate.

E’ fondata , di conseguenza , la richiesta di accesso .

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 11)

Al Consigliere comunale

.....

.....

Oggetto: richiesta di parere.

Il Consigliere comunale del comune di, provincia di, in data, ha formulato richiesta di parere circa l'interpretazione dell'art. 12 del regolamento comunale sull'accesso informale dei Consiglieri comunali il quale prevede che:

- 1) il consigliere comunale ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'ente, utili all'espletamento del mandato.
- 2) **A tal fine pone direttamente la richiesta al responsabile dell'ufficio il quale è tenuto ad accoglierla contestualmente, mediante l'esibizione del documento, estrazione di copia, ovvero altra idonea modalità.**

In particolare, il chiede se, ai sensi del comma n. 2 del citato articolo n. 12 del regolamento, il responsabile dell'ufficio sia "tenuto ad esibire il documento, estrarre copia, contestualmente alla richiesta".

Al riguardo si premette che, in generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del munus esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali

implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

In sostanza, il consigliere comunale "che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Se da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni, laddove la richiesta sia rivolta verso documenti che non sono nell'immediata disponibilità dell'ufficio per quantità o perché risalenti nel tempo, il diritto di accesso può non essere garantito nell'immediatezza.

In tali casi rientrerà nella facoltà del responsabile dell'ufficio presso il quale viene esercitato l'accesso, **anche informale**, dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio o l'esibizione delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 12)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

c.a. Coordinatore dell'Ufficio
Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124 e applicazione del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nella persona del Coordinatore dell'Ufficio Dott.ssa, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alle istanze, del ...e del, ricevute dalla Sig.ra

L'istante ha chiesto, in particolare, di

- 1) avere accesso, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n.124, alla consultazione di ogni atto o documento che la riguardi personalmente, elaborato dalle pubbliche amministrazioni e/o enti, preposti all'esercizio della funzione di informazione;
- 2) effettuare "appellandosi ai diritti riconosciuti dai trattati internazionali siglati dall'Italia, l'aggiornamento dei propri dati personali; rettificazione dei dati; cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione); attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali dati sono stati diffusi." Tale consultazione dovrebbe avere per oggetto i documenti contenenti i suddetti dati personali "a risalire dal"

L'Amministrazione ha preliminarmente trasmesso copia delle istanze al CESIS (Comitato Esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza), per gli eventuali seguiti di competenza e, prima di effettuare una comunicazione all'interessata, ha ritenuto opportuno chiedere a codesta Commissione di far conoscere se - pur trattandosi di una richiesta formulata in attuazione della legge 124/2007 (in vigore dal 12 ottobre 2007) - la risposta debba essere elaborata con riferimento agli adempimenti procedurali previsti dal DPR 184/2006, relativamente alle modalità dell'accesso agli atti.

La Commissione, per giungere ad una soluzione completa e corretta della questione in esame, considerati i profili di riservatezza che vengono in rilievo, propone di sottoporre la stessa all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di una sua pronuncia in merito.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 13)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

c.a. Capo Dipartimento
Ing.
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di un'associazione di consumatori alla documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo “.....”

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data, il Capo del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del Ministero per le Riforme e l'Innovazione, Ing., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla nota ricevuta da un'associazione di consumatori denominata “.....”, che ha richiesto il rilascio della documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo “.....”.

In particolare, gli istanti hanno aderito alla precedente richiesta formulata da un gruppo di cittadini, a cui fa capo il blog “.....” e hanno chiesto che siano messi a disposizione su un sito istituzionale o prodotti all'indirizzo elettronico o all'indirizzo della sede dell'associazione, la seguente documentazione concernente:

- 3) lo studio di fattibilità del progetto
- 4) il costo totale previsto dell'intero progetto con dettaglio
- 5) le convenzioni tra e per l'esecuzione del progetto
.....
- 6) il bando di gara
- 7) il capitolato
- 8) l'elenco delle imprese o partecipanti alla gara
- 9) il documento di aggiudicazione con dettaglio dei criteri adottati e motivazioni
- 10) i risultati del benchmark internazionale sulle offerte presentate
- 11) il contratto in essere con il,, e

12) l'atto transattivo del con il,,, e,
con dettaglio motivazioni.

Il Dipartimento si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, attesa la necessità di identificare se sussista o meno la legittimità in capo alla suddetta associazione - quale ente esponenziale portatore di interessi suscettibili di tutela - di esercitare il richiesto accesso.

La Commissione, in merito al quesito proposto, osserva quanto segue.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, alla lettera b) definisce "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un'interesse al diritto di accesso diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso stesso.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 sull'accesso ai documenti amministrativi, emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 23 legge 15/2005, al fine di integrare e modificare il DPR 352/92, (richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi) all'articolo 4 così statuisce: "Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi".

La disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi prescrive che il soggetto istante debba motivare la richiesta di accesso "specificando e ove occorra comprovando l'interesse connesso all'oggetto della sua istanza": la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale specificato nella istanza qualifica la posizione legittimante all'accesso.

Il quesito di cui si discute è proprio se si possa considerare sufficientemente motivata, ai sensi delle norme di legge, la sussistenza dell'interesse dell'associazione "....." sulla base di quanto esposto nella nota con le quali si richiede l'accesso ai documenti suddetti.

Scopo esclusivo dell'associazione, come si legge all'art. 3 dello Statuto, è la "tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo ogni iniziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività".

La giurisprudenza (v. una per tutte C.d.S., IV, 26 novembre 1993, n. 1036) al riguardo ha stabilito che, in questi casi, presupposti dell'accesso sono la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, un interesse specifico alla cura

della situazione e la capacità dell'ente di rappresentare l'interesse diffuso, puntualizzando, tuttavia, che "non è sufficiente il riferimento alla sola finalità statutaria, non essendo possibile riscontrare quel collegamento e quell'interesse in un dato meramente formale", ma è necessario l'effettivo perseguimento della finalità indicata.

A fondamento dell'accertamento della sussistenza o meno della legittimità dell'istanza dell'associazione di categoria si pone, altresì, la necessità della motivazione dell'istanza d'accesso promossa: secondo la Sez. V del Consiglio di Stato "...ai fini dell'ammissibilità dell'accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241 art. 25, il soggetto istante, in specie l'organizzazione sindacale della categoria imprenditoriale che assuma avervi interesse, deve specificamente indicare l'interesse alla conoscenza degli atti dell'amministrazione, precisando le concrete aspettative dalle quali è mossa."

Si vuole, infatti, evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare, poichè il diritto di accesso ai documenti della P.A. non può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, non potendosi identificare la situazione giuridicamente rilevante richiesta dall'art. 22 l. n. 241 del 1990 con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

La domanda di accesso non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l'accesso viene esercitato (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; C. Stato, sez. VI, 17-03-2000, n. 1414), nè può essere un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22-07-1998, n. 1201).

Alle associazioni a tutela dei consumatori, quale è ad esempio il Codacons, l'ordinamento non riconosce un diritto di accesso diverso da quello attribuito in generale dalla l. n. 241/1990 (ex plurimis, v. C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283).

Secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n.555/2006 "come questo Consesso ha già osservato (C. Stato, sez. V, 16-01-2004, n. 127, resa sulla domanda di accesso esercitata dal CODACONS in relazione agli

atti della gara espletata dalla ATAC s.p.a. per la realizzazione di tessere elettroniche a microprocessore), l'interesse che legittima la richiesta di accesso ai documenti amministrativi va considerato in termini particolarmente ampi tutte le volte in cui esso risulta funzionale alla tutela di vaste categorie di soggetti, coinvolti nell'esercizio di funzioni amministrative o nell'espletamento di servizi pubblici; questa esigenza di una lettura estesa della posizione legittimante l'accesso si manifesta, in particolare, quando la richiesta di accesso è proposta per la tutela di interessi diffusi, direttamente connessi alla pretesa collettiva alla trasparenza ed efficienza (nonché sicurezza) dei servizi pubblici (art. 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, in relazione ai diritti dei consumatori e utenti, e loro associazioni).

Tuttavia, pur così delineato nei suoi ampi confini, il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell'accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti.

La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica un generalizzato e pluricomprendivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività del gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza, ma solo un più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori.

Pertanto, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22, l. n. 241/1990), rimane fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva; la quale, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

Né dalla normativa in materia di tutela dei consumatori di cui alla l. 30 luglio 1998, n. 281 (ora trasfusa nel codice del consumo, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si può desumere che le associazioni di tutela dei consumatori sarebbero portatrici di una situazione giuridicamente qualificata ad esser edotti delle cause

determinanti l'inefficienza e l'inefficacia dei servizi pubblici.

In proposito giova rilevare che, se è vero che la l. n. 281/1998 riconosce e garantisce “i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti”, ciò avviene (e può avvenire) ai soli fini e nelle sole forme previste dalla legge: in particolare gli artt. 1 e 3, nel disciplinare le modalità di tutela degli interessi collettivi dei consumatori ed utenti, non contempla un generale potere di accesso a fini ispettivi, ma esplicitamente limita la tutela (per la quale sono legittimate ad agire le associazioni) ad ipotesi specifiche e cioè:

- alla “inibitoria” giudiziale degli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti (lett. a);
- alla adozione di « misure idonee » a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (lett. b);
- alla pubblicazione del provvedimento su quotidiani nazionali o locali (lett. c) (C. Stato, sez. VI, 01-03-2000, n. 1122).

Invece, la legge a tutela dei consumatori non attribuisce alle associazioni dei consumatori un potere di vigilanza a tutto campo da esercitare a mezzo del diritto all'acquisizione conoscitiva di atti e documenti che consentano le necessarie verifiche al fine di stabilire se l'esercizio del servizio pubblico possa ritenersi svolto secondo le prescritte regole di efficienza.

Siffatto potere di controllo, generale e preliminare, è del tutto ultroneo alla norma sull'accesso, che non conferisce ai singoli funzioni di vigilanza, ma solo la pretesa individuale a conoscere dei documenti collegati a situazioni giuridiche soggettive. L'associazione non è titolare di una situazione soggettiva che valga a conferirle un potere di vigilanza sull'ente che offre il pubblico servizio, ma solo della legittimazione ad agire perché vengano inibiti comportamenti od atti che siano effettivamente lesivi.

Immaginare un «potere esplorativo» significa non solo eccedere la dimensione comunque soggettiva del diritto di accesso, aprendo gli orizzonti a fenomeni di giurisdizione di diritto oggettivo, ma soprattutto trascurare gli equilibri sottesi alla disposizione dell'art. 22; ciò perché l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra i quali anche l'interesse dell'amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria azione gestoria, che, nei limiti del predetto equilibrio tra valori, trova rispondenza anche nel catalogo dei principî costituzionali, in particolare quelli

previsti dagli artt. 41 e 97 Cost.”.

La disciplina sull’accesso tutela solo l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo sull’impresa o sull’amministrazione, allo scopo di verificare eventuali (e non ancora definite) forme di lesione all’interesse dei consumatori (C. Stato, sez. IV, 6-10-2001, n. 5291).”

Nel caso in esame, la domanda di accesso di “.....” risulta finalizzata più genericamente, ed inammissibilmente, a conoscere i costi delle prestazioni che una pubblica amministrazione acquisisce mediante contratti, in funzione di un generico e indistinto interesse al contenimento della spesa pubblica.

Non rientra tra i diritti specifici dei consumatori (il cui catalogo è ora recato dall’art. 2, codice del consumo approvato con d.lgs. n. 206/2005) anche l’interesse generale – che è indistintamente dell’intera collettività, e che allo stato non è tutelabile su iniziativa dei singoli cittadini o di loro associazioni – alla economicità dei contratti della pubblica amministrazione, e al contenimento della spesa pubblica.

Ciò premesso, la richiesta di accesso, per come formulata, non merita accoglimento.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 14)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE
E I SERVIZI INFORMATICI

c.a. Capo del Dipartimento Vicario
Cons.

.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di un partecipante ad un concorso pubblico, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha richiesto la visione e il rilascio di copia della documentazione relativa a tutti i candidati al suddetto concorso.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data, il Capo del Dipartimento per le risorse umane e i servizi informatici, Cons., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla nota ricevuta da un partecipante ad un concorso pubblico, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha richiesto la visione e il rilascio di copia della documentazione relativa a tutti i candidati al suddetto concorso.

Il Dipartimento si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, attesa la necessità di identificare se sussista o meno la legittimità in capo all'istante di esercitare il richiesto accesso.

La Commissione in merito al quesito posto osserva che, nel caso di specie, il concorrente istante, quale partecipante al concorso, è portatore di un interesse differenziato, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale: egli è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione e copia della documentazione relativa a tutti i candidati al suddetto concorso.

L'istante, invero, è titolare di situazione giuridica soggettiva qualificata all'ostensione degli elaborati dei candidati ammessi alla procedura concorsuale, in funzione della sua partecipazione alla medesima procedura concorsuale.

L'accessibilità dei documenti in questione è pacificamente ammessa dal giudice amministrativo; al riguardo, di recente, T.A.R. Abruzzo Pescara, 18 febbraio 2006, n. 118, secondo cui: "Il candidato, escluso dalle prove orali partecipante di un concorso pubblico, ha diritto di avere copia dei propri elaborati scritti, dei verbali di correzione e di fissazione dei criteri stabiliti per la correzione, nonché degli elaborati dei concorrenti ammessi agli orali, perché solo in tale modo

può verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione”.

In particolare, con riferimento alla richiesta di accesso a tutti i verbali della Commissione giudicatrice, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza, si ritiene che l'istante sia titolare del diritto di accedere agli atti relativi alla procedura concorsuale in esame, ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice (Cons. Stato, comm. spec. 21 settembre 1994, n. 1285).

Per quanto riguarda la richiesta di accesso alla documentazione relativa agli altri concorrenti ammessi alla procedura concorsuale, si ritiene che l'amministrazione debba concedere l'accesso ai documenti, poiché anche qualora questi, in qualità di controinteressati, dovessero formulare delle opposizioni allo stesso, il loro interesse deve recedere rispetto all'interesse differenziato dell'istante, volto alla tutela e alla difesa dei propri interessi, per un regolare e corretto svolgimento della procedura concorsuale cui ha preso parte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 15)

ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante “Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi”, predisposto dalla Fondazione Istituto Neurologico “Carlo Besta”;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 15 ottobre 2007;

VISTA la nota del 13 giugno 2007 con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;
VISTO l'art. 5 del regolamento interno;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il “Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi” predisposto dalla Fondazione Istituto Neurologico “Carlo Besta”, era stato approvato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 ottobre 2003. A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 241 del 1990 ed alla pubblicazione del d.P.R. 12 aprile 2006, la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “Carlo Besta” ha provveduto alla revisione del precedente regolamento ed ha inviato il testo alla scrivente Commissione la quale ha reso il parere nella seduta del 14 marzo 2007.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a) si consiglia di espungere dal testo la frase da “per i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi “ fino a “ previsti nei rispettivi statuti”; è preferibile, infatti, rinviare ai criteri individuati dalla giurisprudenza sul tema.

Per quanto riguarda l'art. 9, comma 3, si ritiene che per ragioni di chiarezza e completezza sia opportuno indicare nel presente regolamento il costo di riproduzione e di ricerca delle copie richieste.

Gli articoli che riguardano le tipologie di documenti esclusi o soggetti a differimento sono l'11 ed il 12.

All'art. 11, comma 1 si evidenzia che la legge n. 241 del 1990 non prevede più la distinzione tra visione ed estrazione di copia; si consiglia, pertanto, di prevedere la possibilità di esercizio del diritto di accesso in forma integrale.

Art. 11, comma 1, lett. a) sono accessibili per ragioni di riservatezza i documenti amministrativi contenuti nel fascicolo personale, relativi alla condizione patrimoniale finanziaria ed economica del dipendente pubblico nella parte in cui contengano dati relativi al trattamento c.d.

tabellare; viceversa, nella parte in cui tali documenti siano rivelatori di notizie strettamente personali l'accesso può essere consentito solo previa cancellazione dei dati riservati.

Art. 11, comma 1, lett. b), in considerazione dell'interesse pubblico alla piena trasparenza della gestione del pubblico denaro si ritiene che i documenti di cui alla categoria indicata siano accessibili; si consiglia, pertanto, di espungere dal testo la disposizione in esame.

Art. 11, comma 1, lett. c) e e) si consiglia di eliminare le lettere in esame dal momento che i documenti ivi elencati sono già sottratti al diritto di accesso dalle disposizioni sul segreto professionale o sul diritto di invenzione.

Art. 11, comma 1, lett. f), la disposizione in commento operando un generico riferimento agli interessi già indicati al comma 1 del medesimo articolo, costituisce una clausola aperta, la medesima va dunque espunta dal testo in commento.

Art. 11, comma 1, lett. g), coordinare la disposizione in esame con quella di cui all'art. 12 comma 2, lett. b). Si ricorda, in generale, che, secondo la giurisprudenza, il concorrente ad una gara pubblica vanta un interesse qualificato all'accesso agli atti della procedura di gara, a fronte del quale non può essergli opposto il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti, atteso che - con l'ammissione alla gara - la documentazione prodotta e l'offerta tecnico - progettuale presentata fuoriescono dalla sfera di dominio riservato della singola impresa per formare oggetto di valutazione comparativa.

Art. 11, comma 1, lett. h): si consiglia di espungere dal testo la previsione in esame dal momento che i documenti ivi indicati hanno natura giurisdizionale e non amministrativa.

Passando all'esame dell'art. 12, comma 1, si osserva che le ipotesi di differimento ivi contenute vanno puntualmente riferite alle singole categorie previste dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990, precisando, inoltre, per ciascuna categoria così individuata il termine di differimento. Si consiglia, pertanto, di riformulare l'articolo in esame.

Con riferimento all'art. 12 comma 2 lett. a) si evidenzia che l'accesso è sempre consentito al soggetto nei cui confronti è in corso un procedimento disciplinare.

Art. 12 comma 2 lett. b): si consiglia di coordinare la disposizione in commento con l'art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle [direttive 2004/17/CE](#) e [2004/18/CE](#).

Art. 12 comma 2 lett. e): la categoria di documenti in esame è da espungere dal testo dal momento che i documenti ivi indicati non fanno riferimento ad uno specifico procedimento ma sono raggruppati in ragione del loro carattere endo – procedimentale, ovvero da riformulare facendo riferimento ad un determinato procedimento.

Art. 12 comma 2 lett. f): i documenti oggetto di differimento devono essere individuati con riferimento alle categorie tassativamente enunciate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990; pertanto sarebbe opportuno espungere i documenti indicati nella lettera in commento.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

Roma 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)

Ricorrente:

contro

Resistente : Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di

Fatto

....., con rogito dell'....., acquistò una unità immobiliare sita in , via , piano , int....., riportata in catasto alla partita , sez., foglio .. , mappale , ,Cat.,classe ... , vani .. ,
....., indicazioni tutte ricavate dal precedente atto di vendita dello stesso immobile.

Avendo successivamente proceduto a visura catastale, che aveva evidenziato una variazione della classe e della rendita dell'immobile, chiese copia dell'avviso di accertamento in forza del quale era stata operata tale variazione.

L'Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di – con nota del negò l'accesso rilevando che l'avviso di accertamento di revisione catastale correttamente era stato

inviato agli aventi diritto anteriormente alla vendita stipulata dalla , e che questa era ormai in possesso degli estremi del nuovo classamento.

Con ricorso in data, la ha chiesto a questa Commissione l'accesso negatole, affermando di averne diritto perché, quale acquirente, è subentrata all'alienante e quindi è assoggettata agli effetti del nuovo classamento.

Diritto

Il ricorso è infondato.

La ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all'accesso rilevato che la variazione di classamento è avvenuta in data , anteriormente all' acquisto dell'immobile di cui si è detto e, quindi, l'accertamento stesso è stato inviato ai proprietari dell'epoca .

Peraltro, dalla certificazione catastale prodotta risulta che la variazione di classamento era in atti dal e quindi l'acquirente avrebbe dovuto esserne a conoscenza al momento dell'acquisto dell'immobile, avvenuto in data

Rilevato che l'Amministrazione ha espressamente affermato di aver inviato l'avviso di accertamento in data, la precedente proprietaria può, peraltro, chiedere l'accesso ai documenti del procedimento di classamento permanendo tuttora il suo interesse (ad esempio, per verificare la correttezza dei pagamenti IRPEF ed ICI già effettuati) .

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di - Ufficio tecnico erariale

Fatto

La sig.ra, proprietaria di un'unità immobiliare sita in, in data, ha presentato richiesta di accesso "relativa alla situazione edilizia del fabbricato confinante della signora nel presupposto di lavori abusivi". Decorso trenta giorni e formatosi il silenzio sulla propria istanza, la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dal ricorrente avverso il silenzio del Comune di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che si tratti di amministrazione centrale o periferica dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie si tratta di un'amministrazione locale; e pertanto la competenza a decidere il presente ricorso non è della scrivente Commissione bensì del Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza

Roma, 15 ottobre 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente: Associazione sindacale indipendente polizia penitenziaria
contro

Amministrazione resistente: Direzione casa circondariale

Fatto

L'associazione ricorrente, su delega del Sig., riferisce di aver presentato in data richiesta di accesso all'amministrazione resistente per conoscere il contenuto degli atti relativi alla rimozione dal posto di servizio del delegante, appartenente al corpo di polizia penitenziaria. L'associazione ricorrente riferisce di dinieghi pretestuosi dell'amministrazione, senza però far constare se essi si siano tradotti in un provvedimento scritto che, come tale, non risulta allegato al gravame presentato alla scrivente Commissione il

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è, in assenza di provvedimenti espressi allegati al gravame, il silenzio formatosi il e che il ricorso reca la data del successivo, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo. Qualora poi il diniego fosse stato espresso in forma scritta dall'amministrazione il ricorso sarebbe inammissibile non avendo, in tal caso, la ricorrente assolto l'onere dell'allegazione del provvedimento impugnato.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà della ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – .. Reparto – –

Ufficio Relazioni con il Pubblico,

Fatto

Il Luogotenente, in forza al Nucleo Comando della Compagnia di, a seguito della contestazione di un addebito disciplinare conseguente ad uno scritto apparso su sito <http://www.....> con nickname, ha presentato, in data istanza di accesso a qualsiasi documento relativo all'argomento oggetto del *forum* con firma, ivi compresi gli appunti qualora rilevanti, redatti dai seguenti uffici: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Interregionale dei Carabinieri “.....”, Comando Regione Carabinieri “.....”, Comando Provinciale dei Carabinieri di, Comando Compagnia Carabinieri di, Il ricorrente specifica che i documenti sono necessari per conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione ad avviare il procedimento disciplinare, al fine di poterli contestare.

L'amministrazione, con nota del, ha invitato il ricorrente a precisare i documenti oggetto della richiesta non potendosi imporre alla medesima né un onere di ricerca né l'elaborazione di dati in suo possesso. Precisa, poi, l'amministrazione che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta ai sensi dell'art. 6, comma 5 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – ... Reparto – – Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il, ha rammentato che il ricorso in esame è inammissibile non essendosi formato il silenzio rigetto a seguito dell'invito alla regolarizzazione della richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato.

In effetti, pur avendo l'istanza di accesso ad oggetto qualsiasi documento relativo all'argomento oggetto del *forum* con firma, redatto dalle amministrazioni indicate, tuttavia la motivazione della richiesta, ossia la conoscenza dei documenti posti a base del procedimento disciplinare, vale a circoscrivere l'istanza.

Inoltre, essendo il ricorrente parte del procedimento disciplinare è titolare di un interesse concreto ed attuale ad accedere ai documenti in base ai quali è stato avviato il procedimento stesso, anche al fine di potere presentare memorie ed osservazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Reparto – ... – Ufficio Relazioni con il Pubblico, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 5)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento politiche personale

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato domanda per partecipare al concorso indetto dall'amministrazione resistente per la copertura di n. posti nel profilo professionale di assistente informatico, posizione economica B3. In data, l'amministrazione pubblicava la graduatoria del suddetto concorso dalla quale risultava "l'esclusione" dell'odierno ricorrente.

Pertanto, in data, il dott. presentava richiesta di accesso al provvedimento di esclusione ed alla relativa motivazione al fine di valutare la possibilità di difendere i propri interessi nelle sedi appropriate. L'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, quindi, in data contro il silenzio formatosi, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo, non è dubbia la legittimazione e la titolarità di interesse qualificato del ricorrente, trattandosi di accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10, l. n. 241/90. La motivazione addotta a sostegno sia della richiesta rimasta senza risposta che del presente gravame, evidenzia l'attualità dell'interesse ad estrarre copia semplice del provvedimento di esclusione; trattandosi infine di documento relativo al richiedente stesso, non vengono in rilievo profili di tutela della riservatezza di terzi soggetti con i quali contemperare il diritto di accesso esercitato dall'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 6)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione provinciale del lavoro di- Università degli Studi di

Fatto

Il Sig., titolare di omonima ditta edile in (.....), con richieste di accesso del e del, chiedeva all'amministrazione resistente di poter accedere al proprio fascicolo in merito alle risultanze del procedimento ispettivo cui era stato sottoposto in precedenza da parte degli ispettori del lavoro. Tale procedimento si era aperto a seguito di alcune irregolarità riscontrate dagli accertatori in un cantiere aperto sul fondo limitrofo a quello del ricorrente ove si trovavano i sigg.ri e, ritenuti dagli ispettori lavoratori dell'impresa dell'odierno ricorrente. In conseguenza di ciò venivano emessi provvedimenti di sospensione e revoca del cantiere del ricorrente, che portavano lo stesso ad inoltrare le richieste di accesso di cui sopra. In particolare si chiedeva all'amministrazione l'accesso alle dichiarazioni rese dai sigg. ri e agli ispettori verbalizzanti, al fine di poter difendere i propri diritti nelle sedi opportune.

L'amministrazione, con due provvedimenti dello stesso tenore (l'ultimo dei quali comunicato al ricorrente in data) negava l'accesso, adducendo come motivo di diniego l'articolo 2, , comma 1, lettera c), d.m. 4.11.1994, n. 757, che espressamente esclude dall'accesso "i documenti acquisiti nel corso dell'attività ispettiva in relazione alle esigenze di riservatezza delle persone coinvolte". Contro l'ultimo dei due dinieghi il sig. in data ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone la riforma. Il gravame è stato notificato anche ai controinteressati, come da allegate ricevute dell'avvenuta spedizione. In data l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva come il diniego opposto dall'amministrazione resistente sia principalmente basato sulla citata disposizione di cui all'articolo 2, , comma 1, lettera c), d.m. 4.11.1994, n. 757. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)

Ricorrente:

contro

Resistente : Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “.....” di

.....

Fatto

..... , docente a tempo indeterminato , attualmente in servizio presso l’Istituto “.....” di, e che dal al aveva prestato servizio presso l’Istituto “.....” di , ha presentato al Dirigente scolastico di quest’ultimo istituto domanda di accesso ai documenti amministrativi concernenti il servizio da essa prestato (copia dei verbali degli scrutini , dei registri di classe , del registro del corso di recupero e del relativo verbale del collegio dei docenti) , adducendo , a sostegno della richiesta “tutela lavoro personale (posizione lavorativa personale) in quanto docente”.

Detto Dirigente ha negato l’accesso adducendo la mancata esplicitazione di un interesse personale all’accesso.

Avverso il diniego, la sig., con ricorso in data, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Nel ricorso a questa Commissione la sig. ra ha precisato che l’accesso era stato richiesto in relazione alla pendenza di una controversia di lavoro , da essa instaurata contro detto Dirigente , nonché alla pendenza di impugnative , da essa proposte avverso un provvedimento disciplinare ed un trasferimento di ufficio , disposti su sollecitazione dello stesso Dirigente.

A questa stregua il ricorso è fondato , posto che la documentazione richiesta riguarda l’attività svolta dalla ricorrente in qualità di docente e sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso di cui all’art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 8)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Comune di - servizio gestione entrate

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato in data, richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa al rilascio di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale in data gli era stato notificato l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'ICI per l'anno 2001. Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza e, pertanto, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio della P.A., motivandolo in funzione della volontà di presentare ricorso avverso l'avviso di accertamento alla competente Commissione tributaria. Il ricorrente dichiara inoltre l'impossibilità di rivolgere il gravame al difensore civico sia comunale che provinciale, attesa la loro mancata istituzione.

Diritto

In via preliminare la scrivente Commissione invita l'amministrazione comunale ad accertare e comunicare a quest'organo se il difensore civico sia stato o meno istituito a livello, oltre che comunale, anche provinciale e regionale. Il termine per la decisione rimane interrotto e riprenderà a decorrere dal momento in cui perverrà la comunicazione di cui sopra.

PQM

La Commissione assegna trenta giorni all'amministrazione per l'incombente e per le consequenziali comunicazioni allo scrivente organo.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Marina Militare – Centro di Responsabilità Amministrativa

e nei confronti: Stato Maggiore della Marina Militare

Fatto

Il Sottoufficiale, in data, ha chiesto alla Marina Militare – Centro di Responsabilità Amministrativa di potere prendere visione di un documento contenente la proposta avanzata da quest'ultimo ufficio concernente l'aggiornamento ed adeguamento della normativa degli alloggi di servizio, poiché portatore di un interesse ad ottenere una riduzione del pagamento del canone per l'alloggio demaniale da lui stesso detenuto.

In data, l'amministrazione resistente, con una nota trasmessa all'odierno ricorrente, ha dichiarato di avergli già rilasciato parte della documentazione richiesta e di non detenere documenti relativi all'aggiornamento della normativa sugli alloggi di servizio, non trattandosi di materia di propria competenza.

Pertanto, il signor, in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego della suddetta amministrazione.

Diritto

Il ricorso non è fondato.

Il ricorrente chiede l'accesso ad un documento facente parte di un procedimento normativo ancora in corso, vale a dire alla proposta avanzata dall'amministrazione riguardo all'aggiornamento ed adeguamento della normativa degli alloggi di servizio, configurabile quale atto normativo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 241/1990, che esclude il diritto di accesso "nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione", non si ravvisa la possibilità di ostensione di quanto richiesto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)

Ricorrente: – Confederazione Italiana Pediatri (C.I.PE.),
.....

Contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) – Direzione centrale supporto alla programmazione ed alle infrastrutture – Ufficio Programmi di Formazione Cofinanziati,

Fatto

Il Vicesegretario della Confederazione Italiana Pediatri, C.I.PE., dott., ha presentato in data, una prima istanza di accesso al Consiglio Nazionale delle Ricerche avente ad oggetto i documenti relativi ai corsi di Educazione Medica Continua (E.C.M.) svolti nell'anno-..... dal C.N.R. a seguito all'accordo stipulato con la Regione Lazio in data Il vicesegretario ha, in particolare, interesse a conoscere il numero di eventi formativi realizzati, il numero dei pediatri partecipanti, i costi sostenuti complessivamente e disaggregati per singolo evento formativo.

Specifica il ricorrente di essere componente del Comitato Regionale Lazio per la Pediatria di famiglia e membro, in rappresentanza del Comitato stesso, del tavolo tecnico, istituito ai sensi degli artt. 1 e 2 dell'accordo stipulato tra la Regione Lazio ed il C.N.R. Al tavolo tecnico è attribuito il compito di fornire un supporto alla fase valutativa dei progetti di formazione dei pediatri di libera scelta, di competenza della Direzione Regionale Sistema sanitario Regionale o del Comitato regionale di Pediatria, con il compito di perfezionare la fase istruttoria di detti progetti, sulla base dei criteri individuati dal C.N.R. Servizio

Specifica, pertanto, il vicesegretario che scopo dell'istanza è quello di fornire, attraverso la conoscenza dei documenti indicati, un contributo all'applicazione dell'A.C.N. del in vista della definizione di un nuovo accordo – programma di formazione.

L'amministrazione, con una nota del, ha negato l'accesso ai chiesti documenti dal momento che la richiesta era priva degli elementi identificativi dell'istante, ed ha invitato il vicesegretario a presentare una nuova istanza di accesso formale.

A seguito di un'ulteriore scambio di note, nelle quali il ricorrente aveva precisato che l'istanza aveva ad oggetto:

1. il numero dei corsi svolti a seguito dell'accordo tra il C.N.R. e la Regione Lazio su citato;
2. le singole edizioni dei corsi effettuati (argomenti, nome o codice interno di riferimento, numero dei pediatri partecipanti ad ogni singola edizione, data e sede);
3. costi di gestione del tavolo tecnico e costi sostenuti dal comitato scientifico ed elenco dei suoi componenti, costi amministrativi e di accreditamento.

L'amministrazione, pur fornendo al ricorrente le informazioni richieste, in data, ha negato l'accesso ai documenti ritenendo l'istante privo di legittimazione. Afferma, infatti, l'amministrazione che i documenti attengono ad un rapporto intercorrente tra il

C.N.R. e la Regione Lazio, del quale il ricorrente, quale rappresentante della Confederazione, non è parte.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. vicesegretario della Confederazione Italiana Pediatri, in data, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Consiglio Nazionale delle Ricerche l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione con nota del ha precisato che il ricorrente non è mai stato componente del tavolo tecnico istituito ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'accordo stipulato tra la Regione Lazio ed il C.N.R., che nessun nuovo accordo è stato materia di negoziazione nazionale, che le informazioni richieste sono state sostanzialmente fornite o sono reperibili sui siti internet.

Diritto

Nel caso in esame il ricorrente, vicesegretario della Confederazione Italiana Pediatri non ha fornito la prova della legittimazione a rappresentare la propria Confederazione nel presente ricorso, si ritiene, pertanto, che il medesimo sia inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente:

contro

Resistente: Commissione Esami Avvocato presso la Corte d'appello di, ...
Sottocommissione

Fatto

Il dr., il quale nell'anno ha partecipato, presso la Corte d'appello di, all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, ed è risultato non ammesso alla prova orale, ha chiesto copia degli elaborati - corretti nella stessa seduta nella quale erano stati corretti i suoi - redatti dai concorrenti che erano stati ammessi alle prove orali.

Il presidente della...I Sottocommissione ha respinto l'istanza perché "non è possibile fornire a terzi documenti o dati altrui in assenza di specifico provvedimento proveniente dall'Autorità a ciò preposta".

Avverso detto diniego di accesso il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione; resiste con memoria il presidente della .. Sottocommissione affermando che il richiedente non può considerarsi interessato né la Commissione può ritenersi "Pubblica Amministrazione".

Diritto

Con il ricorso si deduce di aver diritto all'accesso richiesto in quanto l'esame degli elaborati redatti nella stessa seduta dai concorrenti ammessi costituisce elemento necessario alla valutazione della fondatezza della tutela giudiziaria nei confronti del provvedimento di non ammissione alle prove, e, quindi, elemento necessario per l'esercizio della tutela stessa.

Il ricorso, notificato ai controinteressati, è fondato posto che la necessità di detta valutazione è elemento sufficiente ai fini della sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri di

Fatto

Il signor, in data, ha presentato al Comando Regione Carabinieri di un'istanza di accesso “a tutta la documentazione formata e detenuta relativamente alle note tecniche compilate a seguito di ricorso, fino a livello di Comando Regione”, richiedendo, in particolare, che per le sole controdeduzioni al ricorso, il diritto di accesso fosse esercitato per via telematica, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. N. 184, 12 aprile 2006.

L'amministrazione resistente, in data, con una nota ha accolto la suddetta istanza di accesso, non consentendo tuttavia l'esercizio dello stesso per via telematica.

Pertanto, il signor ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, per chiedere di disporre la trasmissione degli atti anche per via telematica.

Successivamente, in data, il Comando Regione Carabinieri di ha trasmesso alla Commissione una memoria, con la quale ha ribadito il proprio parere negativo rispetto al richiesto accesso.

Diritto

L'art. 13 del D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 prevede l'accesso agli atti per via telematica, ed in particolare che le PA "assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica", ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, degli articoli 4 e 5 del DPR 68/2005 e del decreto legislativo 82/2005.

Tuttavia, la previsione regolamentare si riferisce specificatamente alle “modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni” non menzionando, altresì, il soddisfacimento dell'istanza di accesso per via telematica.

Rientra nelle facoltà delle singole amministrazioni adottare provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del citato D.P.R., che consentano anche l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici.

Pertanto, nel caso di specie, non si ravvisa un ulteriore interesse dell'istante, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, ad ottenere l'accesso richiesto per via telematica, poiché la sua istanza è stata integralmente accolta e potrà essere soddisfatta mediante l'esercizio del diritto di accesso, eventualmente anche per delega, secondo le modalità disciplinate dall'art. 7 del D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 15 ottobre 2007

Il PRESIDENTE

Ricorso n. 13)

Ricorrente:

contro

Resistente : INPS

Fatto

....., destinatario di un provvedimento giudiziario di rilascio dell'immobile dallo stesso condotto in locazione , ha chiesto all'INPS di copia dell'elenco delle unità immobiliari che sono o si rendano disponibili nonchè copia dell'elenco delle eventuali richieste di locazione di tali unità : ciò al fine di poter esercitare , nell'ambito della quota prevista di dette unità , la prevista priorità del diritto alla locazione di una di quelle unità , diritto spettante a coloro che risultano interessati da provvedimento di rilascio per finita locazione.

L'INPS , dopo aver comunicato “di aver provveduto a richiedere alle società di gestione del patrimonio immobiliare INPS notizie in merito” , non ha dato corso all'accesso.

Avverso il diniego di accesso il sig. in data ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'esercizio della priorità, concessa dalla legge , nella locazione di determinati immobili dell'INPS a coloro che siano stati interessati da un provvedimento giurisdizionale di finita locazione , concreta interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso , costituendo la conoscenza dei documenti dei quali si è chiesto l'accesso elemento indispensabile per vantare la priorità alla locazione di un altro immobile, riconosciuta dall'art. 17 d.l. n. 9 del 1982, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n. 94.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente: Comitato Civico per la Salvaguardia Ambientale e Storico-Artistica della

.....

contro

Amministrazione resistente: Commissariato di Governo per l'emergenza Idrogeologica, con sede in

Fatto

Il Comitato Civico per la Salvaguardia Ambientale e Storico-Artistica della (di seguito Comitato Civico), in data, ha inoltrato al Commissariato di Governo per l'emergenza Idrogeologica, con sede in, un'istanza di accesso volta ad ottenere copia del progetto e di tutti i relativi allegati tecnici ed amministrativi, relativi agli *“Interventi per la sistemazione idrogeologica del versante dal alla (Bacini da a) e di ripristini dell'.....”*, da realizzarsi nel territorio del comune di, approvati inizialmente nel e, successivamente, modificati con un'ordinanza del suddetto organo governativo del, con la quale si è approvata la perizia di variante.

Il Comitato Civico aveva preso parte alla concertazione relativa alle suddette modifiche, ma non è stato messo a conoscenza dell'approvazione della perizia di variante, di cui ha chiesto copia, in qualità di soggetto portatore dell'interesse diffuso alla tutela e alla valorizzazione della interessata dai lavori.

Pertanto, non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, il Comitato Civico ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale diniego-tacito, per ottenere copia degli atti progettuali ed amministrativi relativi alla perizia di variante di cui sopra.

Diritto

Il ricorso è fondato, per i motivi che seguono.

L'istanza di accesso presentata dal Comitato Civico è volta ad avere copia di documentazione concernente interventi su un territorio, e dunque può configurarsi come esercizio del diritto di accesso ad un'informazione ambientale, al quale si applica una disciplina speciale, prevista dal D.lgs.n. 195, 19 agosto 2005, *“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”*.

Innanzitutto, si definisce "informazione ambientale", di cui al D.Lg. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

L'informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente "senza che questi debba dichiarare il proprio interesse", ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso "in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta".

Nel caso di specie, dunque, la documentazione richiesta è qualificabile come "informazione ambientale", ai sensi del citato punto 3) dell'art. 2 del suddetto decreto.

Il Comitato ricorrente, quindi, ha facoltà di richiedere le informazioni di suo interesse al Commissariato di Governo, al quale la legge impone l'onere di rispondere "quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni", esponendo anche i motivi che giustificano la proroga (art. 3, comma 2).

La P.A. "può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5"; il quale, per l'appunto prevede i casi di esclusione dall'accesso quando l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la domanda; quando la stessa è "manifestamente irragionevole o espressa in termini eccessivamente generici"; ovvero ancora quando concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento; o se, infine, riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

Dunque, nel caso di specie, l'interesse che ha mosso il ricorrente deve considerarsi attuale e fondata la sua pretesa, tenuto anche conto della partecipazione del ricorrente stesso al procedimento

in esame, e l'organo di governo investito dell'istanza di accesso non può ritenersi esonerato dal fornire le notizie ambientali richieste.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 15)

Ricorrente: Confintesa e Federazione intesa
contro

Resistente : Aran

Controinteressata : CISAL

Fatto

Con istanza del la CONFINTESA , anche a nome delle OO.SS. aderenti al personale del pubblico impiego che avevano dato formale delega , avendo ricevuto comunicazione secondo la quale essa risultava rappresentativa , per il quadriennio contrattuale normativo 2006/2009 , e per il primo biennio economico 2006/2007 solo per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri , ha chiesto all'A.R.A.N. , deducendo che da elementi in suo possesso era risultata rappresentativa anche in altri comparti , di aver accesso all'esame di a) tutti gli atti istruttori relativi all'accertamento della sua rappresentatività in tutti i comparti di contrattazione e b) della rappresentatività delle altre OO.SS. organizzazioni sindacali , nonché c) alla relativa relazione tecnica degli uffici dell'ARAN , e di conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento di assegnazione o sottrazione di deleghe e voti.

A seguito di risposta interlocutoria ha inviato nuova istanza il indicando specificamente la documentazione alla quale chiedeva l'accesso.

L'ARAN, con nota del, ha manifestato la sua disponibilità a concedere l'accesso per alcuni dei documenti richiesti (rappresentando tra l'altro che la maggior parte dei documenti di cui all'istanza suddetta in data sarebbero già in possesso della ricorrente); l'Aran ha poi rilevato che "per quanto riguarda la richiesta relativa alle schede di rilevazione delle deleghe" "ha in corso la procedura di notificazione della stessa, ex art.3 del DPR 184/2006, ai legittimi controinteressati".

CONFINTESA e la FEDERAZIONE INTESA, intendendo la suddetta nota del quale diniego di accesso, hanno proposto ricorso a questa Commissione; ha presentato memoria l'Aran e la controinteressata CISAL che non consente che i dati che la riguardano "vengano consegnati alla piena cognizione di altra organizzazione sindacale".

Diritto

La Commissione rilevato che la nota in data dell'Aran, impugnata davanti a questa Commissione, presenta un contenuto complesso, in parte di accoglimento in parte interlocutorio, considerato tra l'altro che l'Aran stesso ha affermato di essere in attesa delle risposte dei controinteressati, che risulterebbero essere

Pertanto, ai fini delle definitive determinazioni da parte di questa Commissione, è necessario acquisire dall'Aran una dettagliata relazione sugli sviluppi della vicenda, con la necessaria specificazione dei documenti richiesti dalla ricorrente che risultano allo stato definitivamente esclusi dall'accesso.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui perverrà a questa Commissione la suddetta dettagliata relazione.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Aran a fornire i chiarimenti di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro di - Servizio
ispettivo

Fatto

La sig.ra, titolare di un'edicola sita in (....), veniva sottoposta ad accertamento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in data In seguito, l'odierna ricorrente proponeva accesso informale e successivamente al diniego opposto, accesso formale al fine di accedere a tutti i documenti relativi al procedimento ispettivo avviato nei suoi confronti. In data l'amministrazione negava l'accesso.

Successivamente al rigetto del proprio ricorso da parte della direzione regionale del lavoro di nel frattempo proposto dalla ricorrente, questa veniva a conoscenza di alcune dichiarazioni rese da clienti abituali dell'edicola che avrebbero costituito il punto d'avvio del procedimento ispettivo a carico della sig.ra, la quale, pertanto, proponeva nuova richiesta di accesso (datata) tesa a conoscere la richiesta di intervento ispettivo nonché la dichiarazione resa "da tali sedicenti clienti abituali". L'amministrazione negava nuovamente l'accesso adducendo l'inattualità dell'interesse della ricorrente. Contro tale ultimo diniego la sig.ra ha presentato in data ricorso alla scrivente Commissione. In data l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui la stessa ricorrente fa menzione, nelle persone di coloro che avrebbero reso la dichiarazioni che hanno dato l'avvio al procedimento ispettivo ed ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di **controinteressati** allo stato **non individuabili**, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dalla sig.ra ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)

Ricorrente: Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche
contro

Amministrazione resistente: Ministero degli affari esteri – Direzione generale cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.)

Fatto

Il dr., in qualità di della Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche, riferisce dell'indizione di un concorso da parte della D.G.C.S. per la copertura di posti di Le domande sono state selezionate da una Commissione istituita all'uopo. La commissione citata, prosegue il ricorrente, non ha reso noto l'esito dei propri lavori in merito ai criteri da adottare per la selezione. Pertanto, ritenendo di avere interesse in tal senso, l'O.S. ricorrente ha chiesto l'accesso a tutti gli atti della commissione, accesso negato in data dall'amministrazione resistente in quanto non supportata da interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso. Contro il diniego, l'O.S. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione deducendo la titolarità di posizione qualificata all'accesso e l'irrelevanza del profilo, eccetto dall'amministrazione, concernente l'assenza di obblighi informativi in capo alla p.a. nei confronti dell'O.S. ricorrente. In data l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

L'esame del merito della questione impone di verificare quali siano i limiti dell'accesso da parte di soggetti esponenziali di interessi diffusi e/o collettivi. Sul punto la lett. b), del co. 1, articolo 22, legge n. 241/1990, nel nuovo testo risultante dalla riforma del 2005, include tra i soggetti interessati all'accesso i portatori di interessi pubblici e diffusi, prima della riforma menzionati solo nel regolamento governativo adottato con d.p.r. n. 352/1992.

La semplice previsione di tali soggetti nel novero di quelli legittimati all'esercizio del diritto di accesso non risolve, tuttavia, una serie di problemi sorti già dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione e afferenti proprio ai contenuti della legittimazione dei portatori di interessi diffusi. La giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione ha distinto tra interesse ad accedere proprio dell'ente esponenziale e interesse ad accedere fondato su esigenze di tutela proprie dei singoli associati; il primo meritevole di essere soddisfatto, il secondo, viceversa, no. Nel caso di specie occorre verificare se la documentazione richiesta dall'O.S. sia funzionale al soddisfacimento di interessi propri del sindacato o dei singoli iscritti. Al di là della circostanza che nel gravame sembra accedersi a questa seconda alternativa, va detto che in alcuni precedenti la giurisprudenza ha riconosciuto la titolarità dell'accesso in capo ad un ente portatore di interessi diffusi, quando la richiesta sia motivata dalla necessità di verificare l'equilibrata gestione delle risorse umane (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 1998, n. 752). In senso contrario si è sostenuto che la verifica della titolarità di un interesse qualificato in capo al portatore di interessi diffusi non coincide con l'interesse (di fatto) all'uso corretto da parte dell'amministrazione.

La richiesta dell'O.S. odierna ricorrente, invero, sembra atteggiarsi a strumento di controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione, come tale vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/90. Al riguardo va rilevato che nel concetto di equilibrata gestione delle risorse umane non sembra possa rientrare l'indizione di procedura concorsuale per far fronte ad esigenze dell'ufficio. Circa gli esiti delle valutazioni operate dalla commissione istituita presso la p.a. resistente, saranno i singoli candidati a doversi attivare personalmente per richiedere i documenti in quanto titolari di interesse qualificato ed endoprocedimentale.

Per tali motivi il ricorso va respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Centro Ospedaliero

“.....” di

e nei confronti di: Sig.

Fatto

La signora, dipendente civile del Ministero della Difesa, imputata in un giudizio penale avanti il Giudice di Pace di, per il reato di diffamazione nei confronti di un collega, il Sig., tramite il proprio legale, ha formulato al Centro Ospedaliero “.....” di un'istanza di accesso ai documenti concernenti la pratica indennitaria per causa di servizio presentata da quest'ultimo.

In particolare, la signora ha chiesto di accedere alle “*richieste (con relativi allegati) di riconoscimento di dipendenza di patologie da causa di servizio presentate dal Signori... ovvero alle richieste (con relativi allegati) di cui comunque la pubblica amministrazione interpellata fosse a conoscenza per ragioni di servizio o ufficio, a partire dal ad oggi, nonché delle relative risposte delle competenti Commissioni o delle relazioni dell'Ufficio interessato*”, al fine di verificare la sussistenza o meno del danno e/o del nesso causale lamentato dallo stesso con i comportamenti tenuti dall'odierna ricorrente nel

Il Sig. si è infatti costituito parte civile nel suddetto procedimento penale, chiedendo la condanna dell'imputata al risarcimento di un danno per “*non meno di euro*”, asserendo un nesso causale tra un contestato comportamento della signora e un grave danno alla sua salute (“una pretesa patologia da stress o da trauma psicologico o neurologica o da mobbing”), allorquando, nel, entrambi prestavano servizio presso ilin

Il Centro Ospedaliero “.....” di, con nota dell'....., ricevuta in data, non ha accolto l'istanza di accesso per i documenti richiesti, “*contenendo i medesimi dati sensibili riguardanti terzi*” e specificando che “*tanto si esplicita in aderenza agli artt.364-368 cpp, nel richiamo agli stessi operato dall'ultimo comma del 391 quater del codice penale di rito*”.

Pertanto, la signora, tramite il suo legale, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Ebbene, nel ricorso presentato, si deve ritenere il diritto all’onorabilità personale della ricorrente, citata per diffamazione in un procedimento penale, senza dubbio di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

Sembra opportuno, ancora, ricordare come l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che “posto che il richiamato Codice della privacy, all’art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l’accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un’istanza ostensiva - tra la tutela della riservatezza e l’interesse all’accesso va risolto in favore di quest’ultimo per le ragioni che seguono:

- a. in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);

b. ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di “durezza” fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale della signora dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell'opposizione formulata dall'amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)

Ricorrente: Architetto

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

L'architetto con diverse note del e del, ha richiesto all'Ordine degli Architetti di, di potere avere copia integrale del verbale della seduta consiliare del, quale diretto interessato alle determinazioni assunte dal Consiglio relativamente ai costi delle istanze di accesso agli atti, considerate le sue reiterate richieste giacenti.

L'Ordine professionale, il, ha consentito l'esercizio del diritto di accesso all'istante, rilasciando il documento richiesto, con diverse omissioni nel testo concernenti “argomenti non di suo interesse e comunque riguardanti terzi”.

Non ritenendo soddisfatta la propria istanza, l'architetto, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, per ottenere copia integrale del suddetto verbale.

Diritto

L'amministrazione resistente deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai soggetti controinteressati, per consentirgli l'eventuale tutela dei propri diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n.184/2006.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

Roma, 15 ottobre 2007

Il PRESIDENTE

Ricorso n. 20)

Ricorrente: S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio delle Entrate di

e nei confronti di: Avvocatura dello Stato di

Fatto

Il liquidatore della S.p.A., in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego tacito dell'Ufficio delle Entrate di al rilascio di un parere formulato dall'Avvocatura dello Stato di, (determinante per la chiusura in favore della suddetta società di un contenzioso in materia di Irpeg), nonostante un atto di diffida a mezzo ufficiale giudiziario, notificato il

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “*dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso*”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006. Trattasi, comunque, di richiesta di accedere a consulenza professionale, che deve come tale ritenersi sottratta all'accesso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 21)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientale ed Architettonici di,

Fatto

Il sig., in nome e per conto del Gruppo promotore per la tutela della qualità degli spazi urbani nel quartiere di di, ha presentato, in data, istanza di accesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di istanza di accesso all'autorizzazione paesaggistica n. rilasciata dal Comune di in data e ed agli eventuali documenti allegati. L'autorizzazione è stata rilasciata per la "realizzazione di opere del verde in nuovo parco pubblico", in via

Specifica l'istante che il Gruppo da lui rappresentato ha partecipato al procedimento per il rilascio del parere preliminare all'autorizzazione paesaggistica nella seduta del

L'amministrazione dopo avere inviato una nota il nella quale ha invitato il ricorrente a prendere contatti con la Responsabile dell'Archivio per definire le modalità ed il giorno di visura, ha inviato una seconda nota, in data, con la quale ha chiesto al ricorrente copia dell'atto costitutivo del Comitato per verificare la sua legittimazione soggettiva.

Si evidenzia, inoltre, che in base ai documenti pervenuti alla scrivente Commissione, sembra che il ricorrente avesse già presentato ricorso al Difensore civico del Comune di avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione comunale alla richiesta di accedere a tutti gli atti e documenti relativi alla variante in corso d'opera al progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di opere di verde pubblico in località, individuate come Parco Tale ricorso è stato accolto dal Difensore civico ritenendo il ricorrente legittimato ad accedere ai chiesti documenti sia perchè residente nel comune, sia perché copromotore del Gruppo promotore per la tutela della qualità degli spazi urbani nel quartiere di

....., individuato come portatore di interessi diffusi e meritevoli di riconoscimento giuridico.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig, ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientale ed Architettonici di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'istanza di accesso del, ha ad oggetto l'autorizzazione paesaggistica n. rilasciata dal Comune di in data e ed agli eventuali documenti allegati.

Tale autorizzazione è stata rilasciata per la “realizzazione di opere del verde in nuovo parco pubblico”, quartiere, via

Dalla decisione del Difensore civico del 15 giugno 2007, sembra che il ricorrente già abbia avuto accesso alla variante in corso d'opera al progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di opere di verde pubblico in località, individuate come Parco

Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 45 del 2004, “Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155”.

Pertanto, tenuto conto che il ricorrente ha partecipato alla seduta della Commissione paesaggio del e che è già stato consentito l'accesso ai documenti su indicati a seguito della decisione del difensore civico, la Commissione esprime, l'avviso che il ricorrente abbia diritto di accedere all'autorizzazione paesaggistica n. ed ai documenti allegati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero per i Beni

e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientale ed Architettonici di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)

Ricorrente:, legale rappresentante della Società s.p.a.

Contro

Amministrazione resistente: Corte di Appello di – Sezione distaccata di,
in persona del Presidente dott.

Fatto

La s.p.a. ed il sig. hanno ricevuto richiesta di risarcimento nel procedimento di separazione dei coniugi e, iscritto al R.G. del, presso il Tribunale di; la società ed il suo legale rappresentante sono, inoltre, costituiti parti civili nel procedimento penale iscritto al R.G. del, presso il Tribunale di ove i coniugi e sono imputati del reato di calunnia.

Con nota del il legale rappresentante ha chiesto alla Corte di Appello di – Sezione distaccata di di potere accedere al fascicolo iscritto al R.G. del del Tribunale di per separazione giudiziale di e, ed al fascicolo iscritto al R.G. del della Corte di Appello di di e, conclusosi e riservato a sentenza, per “ragioni legali, ossia per investigazioni difensive e per esibizione in altro giudizio avendo dei propri interessi giuridici da tutelare connessi alla separazione dei coniugi e, essendo state inoltrate delle richieste risarcitorie illegittime”.

L'amministrazione con nota del ha negato l'accesso trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi.

Avverso il provvedimento di diniego il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Corte di Appello di – Sezione distaccata di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione con nota del ha ribadito che la visione e l'estrazione degli atti processuali è consentita solo alle parti ed ai loro difensori muniti di procura ai sensi dell'art. 76 delle disp. di attuazione del c.p.c.

Diritto

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Infatti, il ricorso dovrebbe contenere la sommaria esposizione dei fatti al fine di consentire alla scrivente Commissione di individuare le ragioni a supporto dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

e nei confronti di:,,

Fatto

Il signor, in data, ha chiesto al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di di potere accedere “a tutti gli atti relativi agli eventi che si sarebbero verificati all’interno del di” e a lui riferiti, che avrebbero determinato la sua sospensione dall’incarico di Sottoufficiale incaricato dello stesso ufficio di, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

L’amministrazione resistente, con nota del, ha negato il richiesto accesso in relazione ai documenti concernenti terzi soggetti controinteressati, che interpellati hanno manifestato la loro opposizione al riguardo.

Pertanto, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo l’ostensione integrale dei documenti richiesti.

Successivamente, in data, il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione, confermando il suddetto diniego.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l’amministrazione ed il ricorrente a specificare i documenti richiesti, per valutarne la natura ai fini della loro ostensibilità.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 24)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – Filiale (sede di)

Fatto

La signora, attraverso il proprio difensore, in data, ha presentato all'Agenzia del Demanio – Filiale (sede di) un'istanza di accesso ad alcuni atti relativi al bando di gara per la locazione di un bene immobile demaniale e ai presupposti procedimenti, in quanto partecipante a detta gara (vinta da un altro soggetto) e avendo presentato una propria offerta.

Con nota del, l'amministrazione resistente consentiva l'accesso solo a parte della documentazione richiesta.

Successivamente, in data, il legale della signora reiterava la precedente richiesta di accesso, datata

Pertanto, la signora, tramite il suo legale, in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, nel caso di specie, i documenti richiesti dovranno essere esibiti all'odierna ricorrente, in qualità altresì di partecipante alla gara, in riferimento alla quale formula la propria istanza di accesso.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1896/2005, ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 25)

Ricorrente:, elettivamente domiciliato in via, presso lo studio dell'avv.

Contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri– Nucleo Relazioni con il Pubblico

Fatto

L'Appuntato scelto essendo interessato a prestare servizio presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero ha presentato richiesta di adesione alle seguenti interpellanze: n. 2001-6/T-3-4/Pers. BAC dell'.....; n. 2001-6/T 18-1/Pers. BAC del; n. 2001-6/T37-1/Pers BAC del; n. 2001-6/T-70-1/Pers. BAC del L'amministrazione ha, tuttavia, risposto solo all'interpellanza n. 2001-6/T37-1/Pers BAC del comunicando che il personale indicato nella comunicazione sarebbe stato preso in considerazione dall'amministrazione per l'individuazione dei militari da impegnare all'estero. L'amministrazione non ha, invece, provveduto a fornire alcuna risposta alle altre interpellanze.

Il ricorrente, non rientrando tra i militari selezionati dall'Amministrazione per essere impiegati presso le Rappresentanze Diplomatiche estere, ha presentato, in data istanza di accesso avente ad oggetto i documenti relativi alle scelte effettuate dall'amministrazione in ordine alle interpellanze su indicate, nonché i documenti contenenti i criteri adottati per l'individuazione dei militari impegnati o da impegnare all'estero, con gli elenchi del personale risultato idoneo.

L'amministrazione, con nota del ha negato l'accesso affermando che l'individuazione delle risorse da impiegare costituisce attività di pianificazione e programmazione sottratta al diritto di accesso ai sensi del D.M. 16 settembre 2003, n. 603.

Avverso il provvedimento di diniego il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Regione Carabinieri– Nucleo Relazioni con il Pubblico l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il Decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, stabilisce all'art. 7 che le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento: comunicazione dell'inizio del procedimento (art. 5) ed alla partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti di intervento (art. 6), “non si applicano all'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali è fatta salva la particolare disciplina che ne regola la formazione”.

Si ritiene, tuttavia, che l'attività volta a selezionare il personale da inviare all'estero sia assimilabile ad una procedura selettiva non costituisca attività di pianificazione e programmazione. Trattandosi di attività attraverso la quale viene selezionato il personale da inviare all'estero, si ritiene che il ricorrente, quale partecipante alla procedura in esame, sia portatore di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione che sicuramente ha rilevanza giuridica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Regione Carabinieri – Nucleo Relazioni con il Pubblico, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 26)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPDAP di

Fatto

Il Signor, in data, ha chiesto all'INPDAP di di avere copia della documentazione concernente la pensione, che gli viene corrisposta da questo ente dal 1997, per potere procedere alla tutela dei propri diritti volta alla rideterminazione della stessa.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego-tacito della suddetta amministrazione.

Successivamente, in data, l'INPDAP di ha reso noto in una nota trasmessa alla Commissione di aver prestato la massima collaborazione per far fronte alle precedenti istanze del signor

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Infine, a conferma dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, anche il T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 01 settembre 2006 , n. 3174 si è pronunciato in tal senso sulla materia di cui si discute, affermando che “il soggetto titolare di pensione diretta e/o di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. ha un interesse tutelato, concreto ed attuale, a prendere visione e ad estrarre copia della documentazione relativa alla propria posizione contributiva e pensionistica”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 27)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri “.....” – SM – Relazioni con il Pubblico,

Fatto

L’Appuntato Sc. CC, ha presentato, in data, istanza di accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare per violazione degli artt. 14 e 52, comma 1 del d.P.R. 545 del 1986.

L’amministrazione, con nota del, ha consentito al ricorrente l’accesso nella sola forma della presa visione al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei controinteressati.

Avverso tale limitazione dl diritto di accesso l’Appuntato Sc. CC ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Regione Carabinieri “.....” – SM – Ufficio Relazioni con il Pubblico, di consentire anche l’estrazione di copia dei documenti richiesti.

L’amministrazione, con nota del, ha specificato che l’Appuntato Scelto ha presentato una istanza di accesso il ed ha ribadito le proprie ragioni nella nota del L’amministrazione, con nota del ha accolto l’istanza consentendo l’esercizio del diritto di accesso nella duplice forma della presa visione e dell’estrazione di copia, diritto che è stato esercitato dal ricorrente in data

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 28)

Ricorrente:

contro

Resistente : Ordine dei Farmacisti della Provincia di

Fatto

..... , farmacista , invitata dall'Ordine dei farmacisti di ad essere sentita su fatti "che avrebbero potuto costituire oggetto di procedimento disciplinare", ha chiesto copia dell'esposto e degli eventuali allegati posti a base dell'invito all'audizione.

Detto Ordine ha negato l'accesso adducendo che l'audizione costituiva fase propedeutica alla eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare , e che il Consiglio dell'Ordine stesso aveva invece disposto la non instaurazione di tale procedimento , e ciò precludeva il diritto all'accesso.

Avverso il diniego di accesso la sig.ra, in data, ha proposto ricorso a questa Commissione; l'Ordine dei farmacisti resiste con memoria.

Diritto

Nel ricorso a questa Commissione la sig.ra ha precisato che l'accesso è stato chiesto per accertare se i documenti oggetto dello stesso rivestono contenuto diffamatorio , al fine di esercitare la eventuale specifica tutela giudiziaria, e comunque per esercitare eventuali possibili tutele giudiziarie.

Il ricorso è fondato perché sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

La documentazione richiesta riguarda, infatti, la ricorrente , la quale ha interesse a conoscere gli atti in base ai quali l'amministrazione interessata ha disposto una audizione nei suoi confronti, indipendentemente dalla successiva instaurazione di un procedimento disciplinare.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha espressamente affermato che gli esposti sono oggetto del diritto d'accesso specificando "che la cura o la difesa dei propri interessi giuridici costituiscono sia il presupposto per il diritto di prendere visione degli atti, altrimenti non accessibili, che il limite della loro utilizzabilità, che non può andare oltre le finalità previste dalla normativa per la deroga alla sottrazione dall'accesso" (Cons.Stato, Ad. Plenaria , dec. n. 5 del 1997).

Parimenti, il giudice amministrativo ha ritenuto che anche l'autore di un esposto ha diritto di accedere alla documentazione riguardante l'attività amministrativa conseguente alla proposizione

dell'esposto stesso affermando che *“sussiste il diritto di un avvocato, che ha presentato un esposto al consiglio dell'ordine, di conoscere la motivazione del provvedimento di archiviazione dell'azione disciplinare adottato dal consiglio medesimo, ai fini della tutela della propria posizione giuridica; tale richiesta di accesso non riguarda infatti un atto contenuto nel fascicolo del consiglio non soggetto alla normativa sull'accesso, in quanto partecipante della natura giurisdizionale del procedimento disciplinare, ma invece un atto, o meglio un elemento dell'atto (motivazione), qualificabile come amministrativo e utilizzabile ai fini dell'attività ulteriore, così come previsto dall'art. 22, 2° comma, l. 7 agosto 1990 n. 241”* (C. Stato, sez. IV, 26-06-2002, n. 3551).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 29)

Ricorrente:

contro

Resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Il sig., dipendente del Ministero della Difesa, ha chiesto allo Stato Maggiore Marina Militare l'accesso ai seguenti documenti:

a) *“le segnalazioni/relazioni ricevute dai vari Enti che hanno indotto lo Stato Maggiore M.M. ad interessare la Direzione Generale per il Personale Civile, con lettera prot././../.. datata, affinché variasse l'Ente di impiego del sottoscritto”;*

b) di conoscere i presupposti alla base di quanto dichiarato con la suddetta lettera circa la “prevedibile riproposizione delle difficoltà ambientali che hanno già caratterizzato l’impiego del Militare nell’ Ente stesso”.

Lo Stato Maggiore della Marina Militare con lettera protocollo n°/.././.. datata ha comunicato l’accoglimento della richiesta di accesso documentale.

Riferisce il ricorrente che in data si è recato presso la sede dello Stato Maggiore Marina Militare al fine di esercitare il diritto di accesso e che l’Amministrazione “non ha fornito la documentazione richiesta”, rilasciando il documento amministrativo datato

Nella nota in data dello Stato Maggiore della Marina si legge testualmente : “ *in esito all’istanza avanzata dalla S.V. con la lettera telefax pervenuta in data, si è consentita la visione della documentazione richiesta nell’istanza di accesso. Per ciò che attiene alla richiesta di cui alla pag. 2 del suddetto telefax sarà cura di codesto Ufficio procedere ad apposita successiva comunicazione scritta*”.

Il sig. ha ritenuto tale comunicazione del tutto irrilevante e ha proposto ricorso a questa Commissione con atto in data, senza attendere la successiva comunicazione scritta dell’Amministrazione di cui alla nota in data e ritenendo formato il silenzio rifiuto.

Con successivo atto in data, denominato “seguito al ricorso del", il sig. si è limitato ad inviare la nota in data dell’Amministrazione “ad integrazione del ricorso del".

Ha presentato memoria l’Amministrazione convenuta insistendo per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso del sig.

Diritto

Il ricorso in data, proposto dal sig., con annesso seguito datato, è inammissibile.

Il sig. ha ritenuto, infatti , erroneamente , che l’Amministrazione non abbia risposto alla sua istanza in data e che si sia formato il silenzio rifiuto.

Tale prospettazione non trova riscontro nella realtà perché l’Amministrazione ha risposto, concedendo l’accesso, come si evince dalla nota in data - controfirmata dallo stesso sig. -, riservandosi, per la sola richiesta di cui alla lettera b), di cui si è detto, dell’istanza di accesso, di far conoscere le sue definitive determinazioni.

Di conseguenza, il ricorso è inammissibile perché manca un diniego dell'Amministrazione che possa consentire la proposizione del ricorso a questa Commissione ai sensi dell'art. 25, comma quarto, della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui “ *decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero* ” “*nello stesso termine*”.....
“*nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto*”.

Il ricorso alla Commissione presuppone, quindi, un diniego dell'accesso, espresso o tacito: tale presupposto non si è certo verificato nel caso in esame alla data di proposizione del ricorso (.....) del sig.

Come è noto , il diniego di accesso è , poi , intervenuto con la nota in data limitatamente alla richiesta di cui alla lettera b) : e l'Amministrazione ha espressamente motivato il diniego affermando che l'istituto dell'accesso riguarda documenti e non presunti “comportamenti tenuti dai singoli componenti la compagine amministrativa”.

Come già detto, il sig., con successivo atto in data, denominato “seguito al ricorso del ..”, non ha impugnato la nota in data dell'Amministrazione ma si è limitato ad inviarla “ad integrazione del ricorso del ..”.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 30)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Direzione provinciale dei trasporti –

Fatto

Il sig., ha ricevuto dall'amministrazione resistente un provvedimento di sospensione del cantiere di cui è titolare per l'erronea applicazione dell'art. 36 bis decreto Bersani. In particolare il provvedimento sanzionatorio è stato adottato dall'amministrazione a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da lavoratori del cantiere, dalle quali sarebbe emerso che uno dei dipendenti (sig.) non figurava nella documentazione obbligatoria tenuta dal datore di lavoro. Pertanto, in data, il sig. rivolgeva istanza di accesso preordinata all'acquisizione delle dichiarazioni rilasciate da tutti i lavoratori agli ispettori del lavoro. In data, l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo sottratti all'accesso medesimo i documenti oggetto della richiesta. Successivamente al diniego, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato anche al controinteressato sig., come da ricevuta di spedizione allegata.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati - di cui lo stesso ricorrente fa menzione sia nel ricorso che nella richiesta di accesso non soddisfatta dalla p.a. - nelle persone di coloro che avrebbero reso la dichiarazioni che hanno dato l'avvio al procedimento ispettivo ed ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di **controinteressati** allo stato **non individuabili**, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal sig. ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 31)

Ricorrente:

contro

Resistente : Ufficio del Giudice di Pace di

Fatto

Con ricorso in data, il sig. ha chiesto a questa Commissione l'accesso alla missiva del coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di con la quale lo si è definito come colui che “influisce negativamente sull'Ufficio”; il ricorrente stesso chiede sempre direttamente alla Commissione l'accesso ai documenti “inviati e/o prodotti in data .. e che abbiano o meno carattere di corrispondenza riservata e che riguardino il sottoscritto”.

Da quanto esposto nel ricorso, privo di qualsiasi allegato, si evince che tale documentazione non sarebbe stata previamente e specificamente richiesta all'Amministrazione con una istanza di accesso perché l'unica istanza presentata, in data, è del tutto generica e si riferisce ad eventuali ed ipotetici provvedimenti “in qualche modo punitivi”.

L'Amministrazione non ha provveduto sulla citata istanza di accesso in data e quindi il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'art. 12 del dPR 12 aprile 2006, n. 184 , intitolato “Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso”, dispone che “*il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato*

avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente". Ai fini della proposizione del ricorso è, quindi, necessario che sia stata presentata una richiesta di accesso all'Amministrazione competente, con l'indicazione specifica del documento o dei documenti oggetto della richiesta stessa.

Dal ricorso in esame in data - al quale non è stata allegata alcuna documentazione né, in particolare, la richiesta di accesso di cui si parla nel ricorso stesso in data - non risulta che sia stata presentata all'Amministrazione competente l'istanza di accesso relativa specificamente alla missiva del coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di e agli altri documenti summenzionati, di cui si chiede l'accesso a questa Commissione.

Allo stato, quindi, il ricorso deve dichiararsi inammissibile perché non è stata previamente avanzata una richiesta di accesso all'Amministrazione competente.

Infine, si evidenzia che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, *"la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento"*.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 32)

Ricorrente:

contro

Resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Con ricorso in data, il sig. ha proposto nuovamente ricorso a questa Commissione “per conoscere per quali motivi all’epoca non sono stato collocato in aspettativa d’ufficio e la ragione del mancato provvedimento circa il P.V.”.

Il ricorso conclude chiedendo a questa Commissione di consentirgli “di ricevere quanto richiesto sin dal e da ultimo con lettera a/r del”.

In data questa Commissione ha già dichiarato irricevibile analogo ricorso proposto dal sig. perché tardivo.

Pertanto, la Commissione ha all’epoca rilevato che, “con decisione in data, aveva accolto un ricorso del ricorrente riguardante proprio la sua vicenda di collocamento a riposo : in particolare, l’oggetto dell’accesso riguardava “la copia della nota di risposta , giunta all’Ispettorato per la Funzione Pubblica il” con la quale il Direttore Generale per il Personale Militare presso il Centro Direzionale Personale Militare ha fornito all’Ispettorato suddetto una dettagliata e motivata risposta in relazione al summenzionato collocamento a riposo del sig.

I chiarimenti sulla vicenda, di cui all’odierno ricorso, dovrebbero essere quindi già contenuti nel documento a suo tempo richiesto”, che risulta allo stato essere in possesso del sig.

In data ha presentato memoria l’Amministrazione interessata chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso affermando di aver fornito al ricorrente la documentazione relativa alla vicenda che lo ha interessato e sostenendo che la richiesta di “chiarimenti e giustificazioni del suo operato” non riguarda l’esercizio del diritto di accesso.

DIRITTO

Il ricorso del sig. è inammissibile per assoluta genericità.

L’oggetto del ricorso sembra, infatti, riguardare esclusivamente “per quali motivi all’epoca non sono stato collocato in aspettativa d’ufficio e la ragione del mancato provvedimento circa il P.V.”.

Come rilevato dalla stessa Amministrazione resistente il ricorso stesso non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 perché non riguarda il diniego di accesso a documenti amministrativi.

Si rileva poi che il ricorso proposto non contiene la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso e la sommaria esposizione dei fatti, requisiti la cui mancanza, ai sensi dell'art. 12, comma 3, dPR 12 aprile 2006 n. 184, comporta l'inammissibilità del ricorso .

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 33)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale – Ufficio,

Fatto

Il sig., in qualità di dirigente scolastico in quiescenza in servizio presso il Consolato d'Italia a, ha chiesto, in data, di potere accedere ai documenti relativi all'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. del, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. del, concernente le maggiorazioni di sede per servizio all'estero del personale scolastico. In particolare, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimento di esecuzione per il direttore scolastico e copia di un cedolino di pagamento dell'ultimo assegno di sede corrispostogli nel periodo di servizio ricadente nel periodo controverso, ossia –

2. provvedimenti di esecuzione riguardanti una delle qualifiche del personale della scuola che sia stato in servizio in e risulti compreso tra i ricorrenti citati nelle predette sentenze, al fine di ricavarne le differenze tra i coefficienti di maggiorazione del personale scolastico e consolare;
3. in alternativa, stralcio dei provvedimenti di attribuzione dei coefficienti di maggiorazione per la sede di dal al per il personale consolare;
4. ogni altro atto adottato in esecuzione della citata sentenza per l'applicazione al personale scolastico dei coefficienti di maggiorazione in questione.

L'istanza è stata presentata al fine di potere eventualmente tutelare nelle sedi opportune l'erronea applicazione alla liquidazione delle maggiorazioni di sede durante il servizio all'estero; il ricorrente fa riferimento, in particolare, all'applicazione al personale, collocato fuori ruolo presso le sedi consolari, degli stessi coefficienti di aumento del costo della vita applicati al personale dipendente dal Ministero degli Affari Esteri in servizio nelle stesse sedi.

L'amministrazione, con nota del, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ed ha, poi, precisato che la sentenza del TAR Lazio n. del ha annullato il D.I. con cui sono stati fissati i coefficienti di sede per il personale scolastico relativamente all'anno, anno nel quale il ricorrente non prestava servizio all'estero.

Prosegue, inoltre, la nota affermando che la sentenza non ha imposto all'amministrazione di equiparare i coefficienti di sede attribuiti al personale scolastico a quelli stabiliti per il personale dipendente del Ministero e che nessun provvedimento in tal senso è stato adottato per il personale ricorrente, in servizio nell'anno di riferimento della sentenza.

Avverso il provvedimento di diniego il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero degli Affari Esteri – Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale – Ufficio, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione con nota del 4 ottobre 2007, ha ribadito che il ricorrente è privo di un interesse diretto e concreto ad accedere ai documenti richiesti dal momento che la sentenza n. del ha annullato il D.I. n./... il quale si riferisce all'anno nel quale il ricorrente non prestava servizio all'estero. Specifica, inoltre, l'amministrazione di non essere in possesso dei

documenti richiesti dal momento che non sono stati applicati provvedimenti di esecuzione riguardanti personale in servizio in che abbia o no presentato ricorso, che non è stata apportata alcuna modifica ai coefficienti di maggiorazione sull'assegno di sede spettante al dott. nel periodo/....., che l'amministrazione non ha modificato in esecuzione della sentenza citata i coefficienti di maggiorazione del personale in servizio a o altrove.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il diritto di accesso deve riguardare atti esistenti ed effettivamente formati e detenuti dall'amministrazione, si deve, inoltre, trattare di informazioni contenute nei documenti in suo possesso o da questi desunte.

PQM

La Commissione esprime, pertanto, l'avviso che, poiché, nel caso in esame i documenti richiesti sono inesistenti, il ricorso sia inammissibile.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 34)

Ricorrente:

contro

Resistente : INPS di

Fatto

..... , che aveva prestato la propria attività di coltivatrice diretta presso l'azienda agricola di famiglia , condotta prima dal padre e poi dalla sorella , dopo aver ricevuto , per conoscenza , dall'INPS di comunicazione, inviata alla sorella

....., di cancellazione di essa dall'azienda , proponeva istanza di accesso ai documenti che avevano determinato la sua cancellazione.

L'INPS negava l'accesso adducendo che gli atti erano sottratti all'accesso dal suo regolamento , e nuovamente adita per precisazione della sua risposta , indicava gli articoli del citato regolamento che vietavano il diritto all'accesso.

La , con istanza protocollata in data , proponeva istanza di riesame , ai sensi dell'art. 13 , comma quinto , del regolamento di cui alla legge n. 241/1990 , e l'INPS confermava puramente e semplicemente il precedente diniego , avvertendo che avverso il diniego era previsto il ricorso al TAR.

La , premesso che non le era stata data comunicazione , ai sensi dell'art. 7 legge n.241 del 1990 , del procedimento , promosso dalla sorella , che aveva portato alla sua cancellazione dall'azienda , ha proposto , avverso il diniego di accesso , ricorso , datato , a questa Commissione .

Diritto

Con il ricorso in esame si deduce di aver diritto all'accesso richiesto in quanto l'esame degli atti che hanno condotto al provvedimento di cancellazione sono necessari al fine di stabilire l'opportunità di proporre tutela giudiziaria avverso detto provvedimento.

L'INPS ha ritenuto di negare l'accesso precisando molto genericamente che il provvedimento di rigetto “ è riferito ai punti 9,13,16,19 del citato regolamento INPS”.

Dall'esame del suddetto regolamento questa Commissione non ravvisa, però, i motivi ostativi indicati, peraltro alquanto genericamente, dall'INPS.

Il ricorso è , quindi , fondato e va accolto posto che la necessità , ai fini di tutela giurisdizionale, di prendere conoscenza dei documenti, oggetto della istanza di accesso, è elemento sufficiente ai fini della sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale, secondo il disposto dell'art.22, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso a riesaminare la questione sulla base di quanto indicato in motivazione.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 35)

Ricorrente:, via

Contro

Amministrazione resistente: Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Unioncamere

Fatto

La dott.ssa, dichiarata idonea al ... posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di ... livello presso l'Unioncamere nazionale (G.U. IV Serie speciale n. del), ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri, in data di potere accedere ai seguenti documenti:

1. pareri della Funzione pubblica richiesti da Unioncamere riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato ed alle progressioni verticali per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007.

Scopo della richiesta è verificare il rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di concorsi esterni, atteso che l'ente ha indetto, nel marzo 2006, una selezione riservata al personale esterno riguardante anche il ... livello.

2. parere della Funzione pubblica richiesto da Unioncamere riguardo alla proroga dei termini di validità delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 296 del 2006.

Specifica, infatti la ricorrente che l'avviso di selezione del, precedeva la facoltà dell'amministrazione di utilizzare per un biennio la graduatoria per la copertura di posizioni dello stesso livello contrattuale. Essendo stata pubblicata la graduatoria il, il termine di scadenza è del

Il Dipartimento della Funzione ha trasmesso, per competenza, l'istanza all'Unioncamere. Questi ultimi, con riferimento al punto n. 1 dell'istanza hanno provveduto ad inviare alla ricorrente i pareri del Dipartimento della Funzione pubblica 8 febbraio 2004, prot. n. 640/4 e 25 febbraio 2005.

Con riferimento al punto n. 2 dell'istanza di accesso hanno precisato di non avere richiesto alcun parere al Dipartimento della Funzione pubblica in materia di proroga dei termini di validità di graduatorie di concorsi pubblici, ai sensi della legge n. 296 del 2006.

La ricorrente dopo avere acquisito i pareri indicati, ha chiesto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, in data, di potere accedere ad altri documenti richiamati in quelli già esaminati. In particolare ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti:

1. nota di Unioncamere n. 806 C del 22 gennaio 2004 e l'atto di Unioncamere che prevede ed autorizza le assunzioni nel presso l'ente stesso;
2. nota di Unioncamere n. 1327 del 22 febbraio 2005 e l'atto di Unioncamere che prevede ed autorizza le assunzioni nel presso l'ente stesso.

L'amministrazione, con nota del, ha negato l'accesso affermando che le note nn. 806 e 1327, in quanto volte a ottenere chiarimenti, sono assorbite dai pareri forniti dal Dipartimento della Funzione pubblica e già acquisite dalla ricorrente.

Gli atti di Unioncamera che prevedono e autorizzano le assunzioni per gli anni e sono la programmazione dei fabbisogni; per la parte di interesse della ricorrente, prosegue la nota, la copertura di un posto di livello è stata stabilita nel

Avverso il provvedimento di diniego del, la dott.ssa, ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Unione italiana delle camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Unioncamere, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'amministrazione nella nota provvedimento di diniego del, ha, sostanzialmente, ritenuto che non sussistesse una correlazione tra i documenti richiesti e l'interesse vantato dalla ricorrente. Infatti, afferma l'Unioncamere, le richieste di parere sono assorbite dalle risposte fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, mentre la programmazione dei fabbisogni per il prevedeva, tra l'altro, la copertura del posto di livello, poi messo a bando.

Al riguardo si osserva che poiché l'art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2007 prevede che "l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche al facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento", la Commissione esprime l'avviso che i documenti richiesti siano accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Unione italiana delle

Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Unioncamere - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 36)

Ricorrente:

contro

Resistente : Ufficio Scolastico Provinciale di

Fatto

Con ricorso a questa Commissione in data il sig. ha premesso che con istanza del ha chiesto l'accesso a numerosi documenti e che l'accesso stesso è stato consentito a seguito della proposizione di numerosi ricorsi al Capo dello Stato .
Ha aggiunto che “a seguito di ulteriori ricorsi al Capo dello Stato inerenti in parte gli atti....”
l'Ufficio scolastico provinciale di “tace e rigetta la richiesta”.

Diritto

Con il ricorso si sostiene, contraddittoriamente , che l'Amministrazione dapprima ha evaso la richiesta di accesso e poi ha negato l'accesso stesso.

Allo stato, quindi, il ricorso non espone chiaramente per quali dei documenti oggetto della sua istanza del l'accesso è stato consentito , e per quali documenti , invece, l'accesso è stato successivamente negato.

Nel ricorso stesso non è poi spiegato l'interesse all'accesso del ricorrente.

Di conseguenza , rilevato che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, dPR 12 aprile 2006 n. 184, il ricorso deve contenere *“a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione”*, la mancanza dei requisiti di cui ai punti b) e c) comporta l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 37)

Ricorrente:, elettivamente domiciliata in via, presso lo studio dell'avv.

Contro

Amministrazione resistente: Snam Rete Gas, Costruzioni progetto importazione sud, via
.....

Fatto

La Sig.ra è proprietaria di un terreno agricolo sito in (...) iscritto al foglio ..., particelle .., ..,,,,, e foglio, particella ..., del Catasto Terreni gravato, tra le altre dal, da una servitù di metanodotto in favore della SNAM s.p.a.

Successivamente, per ragioni di interesse pubblico, la SNAM RETE GAS, ai sensi del d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, ha dato inizio alla progettazione ed alla costruzione del metanodotto –, in prosecuzione del già esistente metanodotto d'importazione di gas naturale denominato "GA.ME.B". Quest'ultimo è stato dichiarato opera di pubblica utilità con decreto del Ministero delle Attività produttive del 27 giugno 2003, ed ha ottenuto la dichiarazione di conformità urbanistica dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 gennaio 2007.

Il progetto di metanodotto in esame include l'attraversamento del terreno della ricorrente, ed in particolare delle particelle nn., e del foglio del Catasto dei Terreni, già gravato, come esaminato, da una precedente servitù della stessa SNAM s.p.a.

La ricorrente, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi, ha presentato in data, istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento "metanodotto, ... tronco (...)", comprendente il terreno della ricorrente e le particelle indicate.

La Snam Rete Gas, ha negato l'accesso affermando che nell'istanza non era stato specificato il procedimento al quale i documenti si riferivano e che la medesima doveva essere presentata all'ente responsabile del procedimento, ossia il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero Sviluppo Economico.

Specifica nel ricorso la sig. di non avere ricevuto alcuna comunicazione in merito alla procedura di avvio della costruzione del metanodotto in questione che, secondo le modalità e le forme previste dal Testo Unico di cui al d.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, consentono la partecipazione al procedimento per la costruzione della servitù.

Avverso il provvedimento di diniego la sig.ra, ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Snam Rete Gas l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Il ricorso è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. ai controinteressati.

La Snam Rete Gas, con nota del, ha chiesto alla scrivente Commissione di rigettare il ricorso per incompetenza, dal momento che la medesima è competente a conoscere i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego dell'accesso, espressi o taciti, delle "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato", (legge n. 241 del 1990, art. 25, comma 4). La Snam Rete Gas ha, poi, precisato di essere "beneficiaria e promotrice dell'espropriazione", non "autorità espropriante", che la medesima non è titolare di alcuna concessione atteso che il trasporto di gas naturale in Italia è attività che si svolge in regime di libera iniziativa, che non è *general contractor* della procedura in esame e che, in sede di esecuzione, può qualificarsi come committente dell'opera. Ribadisce, infine, la Snam Rete Gas che l'istanza della sig.ra, non specificando il procedimento oggetto della richiesta configura un'istanza preordinata ad un illegittimo controllo generalizzato dell'operato della Snam stessa.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La Snam Rete Gas ha negato l'accesso affermando che la richiesta non specificava il procedimento al quale i documenti si riferivano e che la medesima doveva essere rivolta agli enti responsabili del procedimento, ossia Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero Sviluppo Economico.

Al riguardo si rileva che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente "l'istanza di accesso ai documenti può non recare la puntuale indicazione degli specifici atti richiesti in tutti i casi in cui l'effettiva esistenza di tali atti sia circostanza ignota al richiedente il quale, pertanto, non potrebbe in ogni caso rendere più puntuale la formulazione della sua domanda" ([T.A.R. Basilicata Potenza, 3 aprile 2006, n. 162](#) e [T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 dicembre 2005, n. 20171](#)).

Nel caso in questione, si ritiene che la ricorrente, sulla base degli elementi in proprio possesso, abbia fornito alla Snam Rete Gas gli elementi necessari ad identificare i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Per quanto riguarda il secondo motivo di diniego si rileva che essendo la Snam Rete Gas un concessionario di pubblico servizio, essendole stata affidata la progettazione, realizzazione e la gestione del metanodotto, alla medesima si applicano le disposizioni

dettate dalla legge n. 241 del 1990 in tema di accesso (ricorso contro s.p.a. seduta della Commissione per l'accesso 20 dicembre 2006).

Del resto la recente giurisprudenza ha stabilito che “le regole operanti in tema di trasparenza si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (come concessionari di pubblici servizi e società ad azionariato pubblico) e ciò sulla base di una linea interpretativa, che ha ottenuto conferma legislativa con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere - agli effetti dell’assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Tuttavia, mentre l’istituto dell’accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, l’accesso ai documenti dei soggetti privati va riconosciuto solo in caso di svolgimento di attività di interesse pubblico e limitatamente agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i quali sussiste l’esigenza di garantire il rispetto del principio di buon andamento, cui la trasparenza è funzionale” ([Consiglio Stato , sez. VI, 09 marzo 2007, n. 1119](#)).

Si rileva, infine, che ai sensi dell’art. 25, comma 3 della legge n. 241 del 1990 la richiesta di accesso “deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”; pertanto, qualora la Snam Rete Gas detenga i documenti richiesti la scrivente Commissione esprime l’avviso che la medesima sia tenuta a consentire l’esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l’effetto invita, ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Snam Rete Gas, Costruzioni progetto importazione sud, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 38)

Ricorrente: S.p.a. e Consorzio, in persona del legale rappresentante
....., elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv., via
.....

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria - Direzione Generale delle Risorse materiali dei beni e dei Servizi,
.....

Fatto

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ha indetto dei bandi di gara per l'acquisizione di un servizio di locazione finanziaria (*leasing*) immobiliare in costruendo finalizzata all'acquisizione di due istituti penitenziari nei comuni di e, pubblicati sulla G.U.C.E. n. e n. del, I bandi indicavano fra le condizioni tecniche minime per la formulazione delle offerte di partecipazione "la ricerca di soluzioni strutturali che impieghino materiali alternativi a quelli tradizionali, con particolare riferimento all'acciaio, e che "saranno presi in considerazione anche i progetti che prevedano l'impiego di edilizia industrializzata con moduli prefabbricati in acciaio omologati e certificati a norma...".

Le ricorrenti, operanti nel campo della realizzazione e manutenzione degli istituti penitenziari realizzati attraverso "il sistema modulare" previsto dai bandi in esame, hanno predisposto i progetti ed hanno dato mandato al ed alla di presentare l'offerta economica per le operazioni di leasing. Tra le altre, ha presentato un'offerta anche la che agiva nell'interesse dell'impresa di costruzione, operante nel campo dell'edilizia carceraria esclusivamente con il sistema tradizionale in cemento e non con quello modulare. Due giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, tutti gli istituti finanziari hanno ritirato le proprie offerte ad eccezione della, che è risultata dunque aggiudicatrice della gara.

Il legale rappresentante delle ricorrenti, dott., al fine di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, ha chiesto, in data, di prendere visione dei documenti relativi alle gare su indicate, ed eventualmente di estrarne copia. In particolare, il ricorrente ha chiesto di acquisire le seguenti informazioni:

1. quante e quali imprese hanno chiesto di partecipare alle gare su indicate, mediante la visione delle istanze presentate dalle imprese a seguito della pubblicazione dei bandi;

2. quali requisiti hanno dichiarato le imprese invitate e quali sono stati considerati dall'Amministrazione Penitenziaria; tali informazioni sono da acquisire mediante estrazione di copia del verbale di verifica delle domande di partecipazione e/o qualsiasi atto formale da cui risultino i criteri di valutazione adottati per verificare l'adeguatezza dello *standing*, della solvibilità, dell'affidabilità, solidità patrimoniale e finanziaria degli operatori creditizi finanziari che hanno presentato domanda di partecipazione ;
3. quante e quali imprese sono state invitate alle anzidette gare, mediante visione delle raccomandate di invito a concorrere;
4. quali quesiti sono stati sollevati dalle imprese invitate nel corso del procedimento, mediante la visione della corrispondenza in entrata ed in uscita tra amministrazione ed imprese invitate;
5. quali membri del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e/o esterni sono stati designati componenti delle commissioni giudicatrici e quali criteri sono stati adottati per la loro scelta, mediante visione del provvedimento di nomina di costituzione delle commissioni;
6. quante imprese hanno presentato proposta tecnico – economica, mediante visione del verbale di apertura dei plichi della commissione giudicatrice;
7. se ha avuto luogo la valutazione delle offerte tecniche e se è stata verificata la rispondenza dell'offerta tecnica alle richieste del Capitolato tecnico allegato all'invito, in particolar modo se è stato verificato se le imprese concorrenti hanno ottemperato alla necessità di “avviare la ricerca di soluzioni strutturali che impieghino materiali alternativi a quelli tradizionali, con particolare riferimento all'acciaio”;
8. se l'offerta tecnica di qualche concorrente sia stata assoggettata ad ulteriori prescrizioni ad integrazione e modifica del progetto depositato, e in caso positivo, quali prescrizioni e di quale natura, mediante visione di tutta la corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione e imprese ammesse alla gara successivamente al;
9. se al termine delle operazioni di valutazione tecnica la commissione abbia dato lettura dei punteggi assegnati in seduta pubblica e quali strumenti sono stati utilizzati per dare pubblico avviso alla seduta, mediante la visione del comunicato pubblicitario e del verbale di apertura dell'offerta economica;
10. se nel corso della predetta seduta siano state aperte le buste contenenti l'offerta economica, quali importi siano stati proposti dalle imprese partecipanti e se sia stato aggiudicato l'appalto, a quale impresa e per quale importo, mediante visione del verbale di apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione;

11. se sia stato stipulato il contratto di appalto mediante visione del contratto.

L'amministrazione, con nota del, ha negato l'accesso ai documenti per carenza di interesse del ricorrente dal momento che le procedure di gara sono state annullate in data

Il legale rappresentante delle società ricorrenti, in data, ha ribadito che i documenti richiesti nella precedente istanza sono necessari per far valere in giudizio le irregolarità e gli illeciti amministrativi.

Avverso il provvedimento di diniego del diritto di accesso del, la S.p.a. ed il Consorzio hanno presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed hanno chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del, ha evidenziato la tardività del ricorso atteso che avverso il silenzio rigetto formatosi dal è stato presentato ricorso alla scrivente Commissione il

Ha ribadito, poi, che i ricorrenti sono privi di un interesse concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti dal momento che alla fase di preselezione della gara di appalto dei servizi di locazione, hanno presentato istanza ... concorrenti, tutti ammessi, tra il quale la e la s.p.a. /..... s.p.a., che, tuttavia, solo una di esse las.p.a. ha partecipato alle gare presentando apposite offerte.

Spiega, ancora, l'amministrazione che i ricorrenti non compaiono in nessun documento di gara in possesso dell'amministrazione, neanche nell'istanza di partecipazione inviata dal Evidenzia, infine, l'amministrazione che le due procedure di gara sono state impugnate dall'..... con ricorso al Capo dello Stato, all'Autorità di vigilanza ed alla Commissione europea. Nei primi due casi il ricorso è stato respinto, mentre nel terzo la Commissione europea lo ha accolto, aprendo una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Conseguentemente, le due procedure sono state prima sospese e successivamente annullate senza procedere ad alcuna aggiudicazione.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Il ricorso è stato inviato alla scrivente Commissione in data, dunque ben oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla formazione del silenzio rigetto in data

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 39)

Ricorrente: Tenente colonnello

contro

Amministrazione resistente: Comando regionale della Guardia di Finanza

Fatto

Il Tenente colonnello, a seguito di indagini avviate nei propri confronti da parte dell'amministrazione resistente in merito alla cessione di un autovettura da parte della concessionaria, ha chiesto in data di poter accedere al foglio di servizio dell'amministrazione resistente relativo alle informazioni acquisite dalla concessionaria e da cui sono scaturite le indagini a carico dell'odierno ricorrente. La richiesta, non evasa dall'amministrazione, è stata reiterata in data senza alcun riscontro. Sul silenzio maturato in data, il Tenente colonnello in data ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

In via preliminare la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al titolare della concessionaria Trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare allo stesso il ricorso, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del D.P.R. n. 184/06. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 40)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: – Comitato Prov.le

Fatto

Il sig., Volontario del Soccorso dell'Associazione della Croce Rossa Italiana presso il Gruppo VVdS C.R.I., ha chiesto, con istanza in data, al C.R.I. - Comitato Provinciale di - l'accesso alla nota del Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di prot. .../... del e ha motivato il suo interesse affermando che il documento richiesto è parte integrante del procedimento disciplinare a suo carico.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza il sig. ha proposto, con atto in data pervenuto il, ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con decisione in data questa Commissione ha già esaminato analogo ricorso del sig., avente ad oggetto lo stesso documento “la nota del Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di prot./... del” di cui si chiede nuovamente l'accesso con il ricorso in esame.

La richiesta di accesso riguardante la precedente decisione di questa Commissione era rivolta all'Ispettore Regionale VVds C.R.I. del ma il documento è lo stesso.

La Commissione ha, quindi, già accolto analogo ricorso con la seguente motivazione: “Il ricorso è fondato. Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, dispone che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia del documento richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione è stata più volte ribadita da questa Commissione e dallo stesso giudice amministrativo che ha al riguardo precisato che anche “gli atti di natura ispettiva interna anche se rientranti in quell'attività preparatoria non necessaria che generalmente precede l'inizio di un procedimento amministrativo, ed anche se non assumono un'autonoma rilevanza funzionale ai fini del procedimento disciplinare, non possono essere sottratti all'accesso, a prescindere dal fatto che, all'esito della stessa attività, l'amministrazione dia luogo o meno ad un'azione disciplinare” (C. Stato, sez. IV, 06-08-1997, n. 772).

Riguardo il proposto ricorso, la nota del Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di prot. ../.. del, oggetto della richiesta di accesso, risulta essere stata proprio la causa del procedimento disciplinare che ha interessato il ricorrente”.

Ai fini dell'esame del presente ricorso, che porta la data del - ed è quindi anteriore alla decisione di questa Commissione del di cui si è detto - è necessario sapere se la C.R.I. abbia o meno provveduto a consentire l'accesso richiesto dal ricorrente.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita la C.R.I. a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 41)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Provincia di

Fatto

Il Sig., residente nella Provincia di, riferisce di transitare quotidianamente lungo la strada dei per motivi di lavoro e "interessi della vita". Di recente l'amministrazione resistente ha avviato i lavori di risanamento di un tratto della strada sopraindicata; in data il sig. inoltrava richiesta di accesso alla documentazione inerente i lavori da effettuarsi sul tratto di strada in questione. Non avendo ottenuto risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi, il in data

..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio della Provincia di

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul ricorso del ricorrente avverso il provvedimento adottato dalla Provincia di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che si tratti di amministrazione centrale o periferica dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie si tratta di amministrazione locale; e, pertanto competente a decidere il ricorso in esame non è la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 42)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Provincia di

Fatto

Il Sig., residente nella Provincia di, in data ha inoltrato richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione del regolamento in materia di vendita di pertinenza del demanio stradale approvato dalla Giunta provinciale in data Non avendo ottenuto risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi, il in data ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio della Provincia di

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul ricorso del ricorrente avverso il provvedimento adottato dalla Provincia di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che si tratti di amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie si tratta di amministrazione locale; e, pertanto competente a decidere il ricorso in esame non è la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 43)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - direzione generale per la motorizzazione

Fatto

La società ricorrente, con sede in (.....), opera nel campo della produzione di attrezzature per la regolazione della circolazione stradale, tra cui anche dissuasori stradali commercializzati in Italia e soggette all'approvazione dell'amministrazione resistente. Tramite la propria consociata S.p.A. la ha chiesto informazioni concernenti le ditte che tale approvazione hanno ottenuto. Nell'elenco comunicato dal Ministero figura la, con la quale la ricorrente ha sottoscritto un accordo che, tra l'altro, comportava la facoltà di chiedere l'omologazione dei prodotti A seguito di accesso alla documentazione inerente tale omologazione effettuato in data, la, non avendo potuto visionare il fascicolo in modo integrale per limitazioni opposte dall'amministrazione, ha reiterato (in data), richiesta di accesso al fascicolo nella sua interezza e con particolare riferimento ai documenti relativi ai dissuasori a marchio Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta; contro il silenzio così formatosi l'odierna ricorrente (in data), ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di dichiararne l'illegittimità. Il gravame è stato notificato dalla ricorrente alla nella sua qualità di controinteressata, che nel prescritto termine di quindici giorni non ha presentato controdeduzioni

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo, la circostanza che l'amministrazione abbia concesso inizialmente l'accesso alla ditta ricorrente, consente di ritenere pacifica la titolarità del diritto di accesso ed il relativo interesse in capo alla Il gravame, invero, verte sulla limitazione dell'accesso disposta dall'amministrazione ai documenti oggetto di istanza. I motivi di tale limitazione non risultano alla scrivente Commissione né dal gravame né dai documenti allegati allo stesso dalla ricorrente. Al riguardo, tuttavia, occorre sottolineare come la sia legata alla ricorrente da un rapporto contrattuale e che l'oggetto della istanza presentata dalla concerne espressamente i documenti inerenti il procedimento di approvazione di prodotti a marchio Così stando le cose, non è invocabile alcun profilo di riservatezza attinente ipotetici profili di segretezza industriale che possa giustificare le limitazioni all'accesso contro le quali è stato presentato il ricorso in trattazione.

Accesso che, pertanto e nei limiti in cui si riferisce a documenti contenuti nel fascicolo concernenti i prodotti a marchio, deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 44)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

e nei confronti di: Dott. e Dott.

Fatto

La signora, in data, ha chiesto all'Università degli Studi di di potere avere accesso ai fascicoli personali del Dott. e del Dott., laureati e specializzati presso questa stessa università, per potere procedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria in un contenzioso che la vede costituita quale parte civile contro la ASL/Regione.

L'amministrazione resistente, in data, ha negato il suddetto accesso, non ravvisando ad oggi, la concretezza e l'attualità dell'interesse posto alla base della richiesta, dopo essersi dichiarata incompetente riguardo alla documentazione riferita al Dott. e dopo aver ricevuto l'opposizione del Dott. alla suddetta istanza di accesso notificatagli.

Pertanto, la signora ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego.

Successivamente, in data, l'Università degli Studi di ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione, confermando il suddetto diniego.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato da parte della signora, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

Tale norma dispone che la Commissione “*dichiara inammissibile il ricorso privo... degli eventuali allegati indicati al comma 4*”: al ricorso, infatti, devono essere allegate le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

Nel caso di specie, alla signora erano note le generalità dei due soggetti controinteressati, quindi la stessa avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessata di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 45)

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

Fatto

Il signor nel ha chiesto al dirigente competente per l'Ufficio Scolastico Provinciale di di avere copia di diverse note relative alla modifica della graduatoria definitiva di istituto di I^a fascia dell'Istituto “.....” di (in particolare, della nota con la quale l'U.S.P. aveva modificato la graduatoria definitiva), asserendo la lesione della propria posizione nella medesima graduatoria a causa dell'inserimento nella stessa di un altro docente in una posizione precedente alla sua, che lo avrebbe così escluso dall'assegnazione di una supplenza per la quale era stato già convocato.

Nonostante la presa visione delle suddette note, l'odierno ricorrente – rilevando alcune anomalie riguardo alle date e ai timbri impressi sulle stesse – in data, ha chiesto all'Ufficio Scolastico Provinciale di di conoscere la procedura con la quale lo stesso ufficio acquisisce le domande per iscriversi alle graduatorie permanenti e di istituto, la data di protocollo con cui l'ufficio ha trasmesso la nota, a seguito della quale è stata modificata la graduatoria del suddetto istituto e la data dell'e-mail con cui l'ufficio ha trasmesso la nota all'istituto “.....” di

Non avendo avuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, perchè gli venisse riconosciuto il diritto di accesso su quanto richiesto.

La Commissione, in data, ha accolto il suddetto ricorso .

L'amministrazione resistente, si riservava di rispondere in giudizio alla suddetta richiesta di accesso, rinviando alla presentazione delle memorie che avrebbe presentato al T.A.R., a seguito del ricorso presentato sempre dallo stesso signor

In data, non avendo ricevuto alcuna risposta, il signor rinnovava la richiesta di venire a conoscenza della procedura di cui sopra e dopo un ulteriore sollecito, avvenuto in data, senza avere ricevuto alcun riscontro alla data odierna, il, proponeva un nuovo ricorso alla Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

E', infatti, nelle facoltà dell'interessato riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

Il signor, nel caso di specie, ha addotto nuovi motivi a sostegno del presente ricorso, riferendosi, in particolare alla circostanza che - nonostante, con nota del, il Dirigente responsabile dell'USP di avesse dichiarato di rinviare *“la risposta alle memorie che l'ufficio stesso presenterà al TAR del, a seguito del ricorso giurisdizionale prodotto dalla S.V. in data”* – in realtà, nella camera di consiglio del TAR del l'Ufficio Scolastico Provinciale di non si costituiva in giudizio e pertanto non presentava le preannunciate memorie, lasciando inevasa la sua richiesta di essere messo a conoscenza della procedura interna con cui l'ufficio stesso riceve le domande di iscrizione alle graduatorie permanenti.

A fronte della nuova motivazione del ricorrente, conseguente al nuovo comportamento dell'amministrazione resistente, l'interesse dello stesso è rimasto comunque invariato rispetto alla sua precedente istanza di accesso e questa Commissione, rispetto al nuovo tacito diniego al rilascio della documentazione richiesta, non può che ribadire che questa potrà essere soddisfatta solo nel caso in cui esistano realmente uno o più documenti nei quali la procedura, con la quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di acquisisce le domande per iscriversi alle graduatorie permanenti e di istituto, venga redatta ed esplicitata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte, tenendo presente che il T.A.R., in sede di decisione sulle spese di giudizio, dovrà valutare il comportamento processuale delle parti.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 46)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPDAP di

Fatto

Il signor, dipendente della sede provinciale INPDAP di, asserendo la necessità della tutela dei propri diritti, con diverse note ha richiesto ai suddetti uffici diversa documentazione, che vede coinvolti anche soggetti terzi.

L'amministrazione resistente, in data, ha negato il suddetto accesso e, pertanto, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale diniego.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto integralmente per i motivi che seguono.

In primo luogo, il richiesto accesso a parte della documentazione (istanze n.1, 2 , 3 e 9 allegate al ricorso) investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

In merito all'istanza n. 4 allegata al ricorso presentato, trattasi di materia non di competenza della Commissione. Medesime considerazioni valgono per l'istanza n. 5, allegata al ricorso.

Le istanze di accesso n. 6 e n 8 difettano di motivazione e dalle stesse non si evince un interesse concreto ed attuale del richiedente.

Infine, l'istanza n. 7, volta ad ottenere “copia del verbale di censura inflitta al richiedente alla fine del” deve essere soddisfatta, trattandosi di documentazione personale dello stesso ed essendo evidente, in questo caso, il suo interesse concreto ed attuale, anche per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. del, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della

pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso proposto contro il diniego ad ottenere “copia del verbale di censura inflitta al richiedente alla fine del”, e lo dichiara inammissibile per il resto, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 47)

Ricorrente: s.r.l. (.....)

contro

Resistente : Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato territoriale

Fatto

Con ricorso a questa Commissione in data la srl , premesso che l'ispettorato territoriale del aveva prelevato dal proprio negozio un'apparecchiatura per effettuare verifiche di laboratorio , ha esposto :

che, successivamente, ha proposto istanza di accesso alla documentazione relativa a tali verifiche e che le è stato risposto che , fermo il diritto all'accesso , questo sarebbe stato consentito dopo l'espletamento della procedura delle verifiche ;

che ancora successivamente aveva replicato deducendo la necessità della fissazione di un termine entro il quale doveva essere disposto il diritto di accesso ;

che pertanto aveva diritto immediato all'accesso.

Con memoria inviata via fax il il ha riferito che con raccomandata del ha comunicato , quale termine di differimento dell'accesso , il

Diritto

La società ricorrente ha diritto all'accesso richiesto, come, peraltro, riconosciuto dallo stesso Ministero resistente.

Considerata la natura del procedimento in esame che comporta la richiesta di intervento dell'autorità spagnola, l'Amministrazione interessata ha ritenuto l'accesso richiesto soggetto a differimento.

Nel ricorso la società lamenta che il Ministero non ha, però, fissato il termine di durata del differimento : chiede, quindi, l'immediato accesso ai documenti richiesti .

Con memoria inviata via fax il , il Ministero delle Comunicazioni ha comunicato che, con raccomandata con ricevuta di ritorno in data – circostanza non contestata dalla ricorrente - , il termine del differimento è stato fissato al

Di conseguenza, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Roma, 15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

